SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) | **Anno 134° — Numero 60**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Sabato, 13 marzo 1993** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 marzo 1993, n. 59.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 GENNAIO 1993, N. 2.

All'articolo 1:

al comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: «per conto terzi,» *sono inserite le seguenti:* «o comunque detiene»;

al comma 1, al capoverso 3, dopo le parole: «indicate nel comma 1» *sono inserite le seguenti:* «, eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature,»; *e le parole:* «articolo VIII, par. 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo VII».

All'articolo 2:

al comma 1, al capoverso 1, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;»;

al comma 1, al capoverso 1, lettera b), *le parole:* «da lire dieci milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «da lire venti milioni».

All'articolo 3:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:

"6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni"».

All'articolo 4:

al comma 1, il capoverso 3, è soppresso;

al comma 1, al capoverso 4, le parole: «allegato C, parte I» *sono sostituite dalle seguenti:* «allegato C, parte 1»;

al comma 1, al capoverso 5, le parole: «pecuniaria prevista dal comma 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni»;

al comma 1, al capoverso 8, le parole: «da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» *sono soppresse; e le parole:* «, nonché gli organi abilitati a rilasciare i relativi pareri» *sono sostituite dalle seguenti:* «. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro»;

nell'allegato 1, di cui al comma 2, le parole: «allegato C, parte I» *sono sostituite dalle seguenti:* «allegato C, parte 1»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Il decreto di cui all'articolo 5-*bis*, comma 8, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. — 1. Dopo l'articolo 5-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 5-*ter*. — 1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di

Washington, tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1992, presente nelle dogane di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici veterinari di confine, dovrà riportare su appositi moduli, conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza di Losanna, la quantità di ogni spedizione in importazione di animali vivi di specie incluse nell'allegato *A*, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, nonché il numero di esemplari morti per ogni spedizione. I dati ottenuti saranno inviati su base annuale alla segreteria di cui all'articolo XII della convenzione di Washington. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, stabilisce, con apposito decreto, le modalità e i criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalità di animali vivi durante il trasporto internazionale, per disporre, in base ai dati ottenuti e sentito il parere della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, misure più restrittive fino all'interdizione dell'importazione per le specie maggiormente soggette a mortalità durante il trasporto internazionale"

2. Il decreto di cui all'articolo 5-*ter*, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 5:

al comma 1, al capoverso 2, le parole: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il Ministro dell'ambiente»;

al comma 1, al capoverso 6, dopo le parole: «giardini zoologici,» *sono inserite le seguenti:* «aree protette, parchi nazionali,»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 6:

al comma 1, al capoverso 1, le parole: «appendici I, II e III» *sono sostituite dalle seguenti:* «appendici I e II»;

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«1-*bis*. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni».

All'articolo 7:

al comma 1, il capoverso 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle intere, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato *A*, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, sono sottoposte ad inventario e marcaggio gratuito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero. Il costo delle marche necessarie al marcaggio delle pelli da riesportazione è a carico delle singole ditte»;

al comma 1, al capoverso 2, le parole: «Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «Entro il 31 marzo 1993»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Il decreto di cui all'articolo 8-*ter*, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 8:

al comma 1, al capoverso 1, le parole: «Il Ministero dell'ambiente provvede» *sono sostituite dalle seguenti:* «Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede»; *e le parole:* «lire 210 milioni annui» *sono sostituite dalle seguenti:* «lire 240 milioni annui».

All'articolo 9:

al comma 1, al capoverso 1, lettera b), *le parole:* «dall'articolo 5-*bis*, comma 4» sono *sostituite dalle seguenti:* «dagli articoli 5, comma 1, e 5-*bis*, comma 4»;

al comma 1, al capoverso 1, lettera g), *sono aggiunte, in fine, le parole:* «, nonché il marcaggio di cui all'articolo 5, comma 5»;

al comma 1, al capoverso 3, le parole: «lire 210 milioni» sono *sostituite dalle seguenti:* «lire 240 milioni»;

al comma 1, dopo il capoverso 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 e del decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1992, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede all'istituzione nonché al funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-*ter*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per violazioni delle disposizioni citate nel medesimo articolo 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-*quater*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede al marcaggio, conformemente a *standard* internazionali, degli esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-*quinquies*. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993».

All'articolo 10:

al comma 1, al capoverso 1, lettera c), *le parole:* «appendici I e II» *sono sostituite dalle seguenti:* «appendici I, II e III».

All'articolo 12:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento degli adempimenti prescritti dalla convenzione di Washington e di quelle connesse al funzionamento della commissione scientifica, istituita dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, i ruoli e le dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente, determinati dall'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dalle tabelle *A* e *B* allegate alla medesima legge, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1992, sono aumentati di dieci unità di personale, suddivise in tre unità di ottava qualifica funzionale, di cui due biologi direttori ed un funzionario amministrativo, quattro unità di sesta qualifica funzionale, di cui due assistenti amministrativi e due ufficiali ecologici, e tre unità di quarta qualifica funzionale, di cui due coadiutori ed un dattilografo.

1-*ter*. Fino all'effettiva copertura dei posti di organico previsti dal comma *1-bis* attraverso le procedure concorsuali e di mobilità contemplate dalle vigenti disposizioni, e comunque fino al 31 dicembre 1993, i posti medesimi sono coperti attraverso procedure di mobilità ovvero da personale comandato da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, con oneri comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza, nonché da due esperti nominati dal Ministro dell'ambiente con contratto a tempo determinato. A detti esperti è corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro».

Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-*bis*. — 1. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, costituisce l'autorità scientifica prevista dall'articolo I, primo comma, lettera *f)*, della convenzione di Washington. La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente ed è presieduta dal medesimo Ministro o da un funzionario da lui delegato. La commissione è composta da quindici membri scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica in campo zoologico, botanico e giuridico, con specifico riferimento

ai contenuti della convenzione di Washington e dei regolamenti comunitari che ne danno attuazione. Fanno parte della commissione:

a) cinque zoologi specializzati rispettivamente in mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre scelti tra esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e due scelti tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);

b) quattro botanici, di cui due designati dalla Società botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR;

c) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);

d) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari (ANMS);

e) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquari (UIZA);

f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di cui uno designato dal *Worldwide Fund for nature*-Italia (WWF);

g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.

2. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 spettano un compenso ed un trattamento di missione nella misura determinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono altresì determinati il compenso ed il trattamento di missione spettanti ai componenti del comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché ai componenti della consulta tecnica per le aree naturali protette prevista dall'articolo 3, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 58, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 12-*ter*. — 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12, comma 1-*bis*, valutato in lire 350 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12, comma 1-*ter*, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1993, e dell'articolo 12-*bis*, comma 2, valutato in lire 250 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1088 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12-*quater*. — 1. Al fine di garantire il funzionamento del Ministero dell'ambiente, i capitoli 1068, 1079, 1551, 1552, 1556, 2051, 2552, 2556 e 4200 dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 1993 sono rispettivamente aumentati di lire 150, 40, 200, 100, 1650, 100, 200, 300 e 610 milioni. A tale aumento si fa fronte mediante riduzione compensativa dei capitoli 1021, 1065, 1067, 1072, 1081, 1087 e 1088 rispettivamente per lire 150, 800, 150, 500, 550, 850 e 350 milioni».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2102):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro dell'ambiente (RIPA DI MEANA) il 12 gennaio 1993.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 12 gennaio 1993, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VII, VIII, X e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 14 gennaio 1993.

Esaminato dalla XIII commissione il 20, 27 gennaio 1993.

Esaminato in aula il 15 febbraio 1993 e approvato il 16 gennaio 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 991):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 19 febbraio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 febbraio 1993.

Esaminato dalla 13ª commissione il 24, 25 febbraio 1993.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 3 marzo 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2102/*B*):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 4 marzo 1993, con parere della commissione V.

Esaminato dalla XIII commissione il 10 marzo 1993.

Esaminato in aula e approvato il 10 marzo 1993.

93G0115

DECRETO-LEGGE 13 marzo 1993, n. 60.

Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonché per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni concernenti le persone detenute affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze, nonché di provvedere all'assunzione a tempo determinato di mille unità in eccedenza rispetto all'organico del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per gli affari sociali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 286 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 286-*bis* (*Divieto di custodia cautelare*) — *1.* Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.

2. Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per accertare l'affezione da HIV, nonché il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal giudice.

3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'articolo 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135».

2. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale è emanato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Nel primo comma dell'articolo 146 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

«3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale».

Art. 3.

1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV, per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento, sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.

2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 si provvede con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 4.

1. A tutti i detenuti o gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti penitenziari, è richiesto il consenso al fine della sottoposizione ad analisi per accertare l'infezione da HIV.

2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, si può egualmente procedere a dette analisi sia qualora esistano motivi di necessità clinica, nell'interesse del detenuto o dell'internato, certificati dal sanitario dell'istituto penitenziario, sia qualora il comportamento del detenuto o dell'internato, nel corso del trattamento penitenziario, evidenzi un pericolo per l'incolumità o del personale degli istituti penitenziari o degli altri detenuti o internati; in quest'ultimo caso, il comportamento che legittima la sottoposizione obbligatoria alle analisi è descritto dal direttore del carcere e si procede alle analisi necessarie, previo provvedimento riservato del sanitario dell'istituto.

3. Le analisi disposte ai sensi dei commi 1 e 2 sono eseguite con modalità tali da assicurare la piena riservatezza delle procedure e il relativo risultato è comunicato soltanto al sanitario e, tramite questi, all'interessato e al direttore dell'istituto penitenziario. Questi, nell'adottare le conseguenti misure a tutela dell'incolumità del personale dell'istituto penitenziario e degli altri detenuti o internati, non deve emanare alcun provvedimento discriminatorio nei confronti della persona le cui analisi abbiano rilevato la presenza di infezione da HIV.

4. Il Ministro di grazia e giustizia informa semestralmente il Parlamento del numero dei consensi espressi, nonché delle analisi obbligatoriamente disposte, distinte per motivi di salute e per motivi di pericolosità, con specifico riferimento ai singoli istituti penitenziari.

Art. 5.

1. L'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 89 *(Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici)*. — *1*. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura.

3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale.

5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6».

2. Il comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«*1*. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni».

Art. 7.

1. Nell'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «Se la pena detentiva, inflitta nel limite di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura».

Art. 8.

1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonché della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui sette in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da cinque esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni.

2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'amministrazione dello Stato.

3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora — se richiesto — alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'articolo 9 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne

lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e monitoraggio dell'attuazione dei progetti, e della loro efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero.

4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 9, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

1. Ai fini del coordinamento delle attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonché delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti per gli anni medesimi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze elaborati da:

a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente non superiore al 25% dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;

b) comuni ed enti locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle «unità da strada» finalizzati alla riduzione del rischio. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47% del totale degli stanziamenti previsti;

c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del sopra citato testo unico o che si coordinino con la regione o provincia autonoma o con la unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 25% del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Una quota almeno pari al 3% del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni, volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.

3. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze — istituito per le finalità di cui al comma 1 — dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico precitato, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 2 è disposto, con proprio decreto, dal Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 del predetto testo unico.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, emana la circolare esplicativa contenente i criteri relativi alla erogazione, gestione e rendicontazione dei finanziamenti previsti dal Fondo nazionale di cui al comma 1.

6. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

7. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

8. All'articolo 100, comma 5, del citato testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

Art. 10.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: «L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) nella lettera *h)* del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomenò delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13 è aggiunto il seguente periodo: «Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno «sportello per il cittadino» per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 11.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri».

Art. 12.

1. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere per la durata di un anno, in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, in qualità di agenti di polizia penitenziaria, mille unità da trarre prioritariamente dai militari in ferma di leva prolungata che sono stati collocati in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di leva che sono stati collocati in congedo entro la stessa data.

2. A tal fine tra i militari di cui al comma 1 interessati all'assunzione sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.

3. Le graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianità e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'articolo 38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

4. Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.

Art. 13.

1. Gli agenti di cui all'articolo 12 sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è attribuitò, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo.

2. Il rapporto di servizio è risolto di diritto decorso un anno dalla data di assunzione.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere disposta la immediata cessazione dal servizio, anche prima del periodo di un anno, se il reclutato non tiene regolare condotta o risulta inidoneo al servizio.

Art. 14.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 12 e 13, valutato in lire 33.424 milioni per l'anno 1993 ed in lire 3.039 milioni per l'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 12.224 milioni per l'anno 1993 e a lire 3.039 milioni per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 21.200 milioni per l'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1998, 1999, 2000 e 2083, rispettivamente per lire 12.850 milioni, per lire 4.266 milioni, per lire 3.832 milioni e per lire 252 milioni, dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BOMPIANI, *Ministro per gli affari sociali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0117

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° febbraio 1993.

Contingente delle monete d'argento da L. 500 celebrative del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale n. 404401 del 27 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini;

Visto il decreto ministeriale n. 888442 in data 17 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, concernente le modalità di cessione delle suddette monete nella versione «ordinaria» e in quella «proof»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento da L. 500 celebrativa del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini è stabilito in complessive L. 27.000.000 pari a n. 54.000 pezzi di cui:

L. 22.500.000 pari a n. 45.000 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 4.500.000 pari a 9.000 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1993
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 56

93A1620

DECRETO 1° febbraio 1993

Contingente delle monete d'argento da L. 500 dedicate alla flora e fauna da salvare, millesimo 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale n. 888923 del 16 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 1992, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 dedicate alla flora e fauna da salvare;

Visto il decreto ministeriale n. 889156 in data 6 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1992, concernente le modalità di cessione delle suddette monete nella versione «ordinaria» e in quella «proof»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento da L. 500 dedicata alla flora e fauna da salvare è stabilito in complessive L. 25.750.000 pari a n. 51.500 pezzi di cui:

L. 21.500.000 pari a n. 43.000 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 4.250.000 pari a 8.500 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1993
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 57

93A1621

DECRETO 6 febbraio 1993.

Emissione di monete bimetalliche da L. 500 celebrative della fondazione della Banca d'Italia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente la fabbricazione e l'emissione di nuove monete da L. 500;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1982, relativo alle caratteristiche artistiche e tecniche ed al contingente delle monete da L. 500;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 1992, concernente l'elevazione del contingente;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

In occasione del centenario della fondazione della Banca d'Italia, le caratteristiche artistiche delle monete bimetalliche da L. 500 di serie ordinaria — millesimo 1993 — vengono così determinate:

sul dritto: profilo di testa femminile, a simbolo della Repubblica, dalle cui tempie spuntano ali quali simbolo di intelligenza e libertà; sotto il tronco il nome dell'autore «L. CRETARA»; in giro la stella d'Italia e leggenda «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: monogramma della Banca d'Italia; a sinistra «1893»; a destra «1993»; in basso «GROSSI»; in giro leggenda «CENTENARIO DELLA BANCA D'ITALIA . L. 500».

Art. 2.

È approvato il tipo della moneta suddetta conforme alle descrizioni artistiche di cui al precedente art. 1 ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle monete in questione rientra in quello precedentemente determinato.

Art. 4.

Le monete da L. 500 celebrative del centenario della fondazione della Banca d'Italia hanno corso legale dal 1° marzo 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1993
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 280

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

93A1622

DECRETO 25 febbraio 1993.

Modificazioni allo statuto del Banco di Napoli, ente di diritto pubblico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'istituto di diritto pubblico Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Vista la delibera del 26 gennaio 1993 con la quale l'assemblea straordinaria del predetto istituto ha approvato:

la riformulazione dell'art. 27 (ex art. 30) e degli articoli 12, primo comma, e 30, primo comma, dello statuto;

l'abolizione dell'art. 3 delle norme di attuazione e transitorie;

l'inserimento dell'art. 6 nelle norme di attuazione e transitorie;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate all'art. 27 (ex art. 30), agli articoli 12, primo comma, e 30, primo comma, dello statuto dell'istituto di diritto pubblico Banco di Napoli, con sede in Napoli, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

È approvata altresì l'abolizione dell'art. 3 delle norme di attuazione e transitorie dello statuto nonché l'inserimento, nelle norme medesime, dell'art. 6, come da testo allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1993

Il Ministro BARUCCI

ALLEGATO

Art 12.

(Comma 1). L'assemblea si riunisce a Napoli in sessione ordinaria due volte all'anno, e cioè:

entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente,

entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

(Comma 2) - invariato.

(Comma 3) - invariato

Art. 27 (ex art. 30)

(Comma 1). Il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale dell'Istituto non possono rivestire le cariche di presidente o di componenti effettivi del collegio sindacale delle società controllate direttamente o indirettamente dall'Istituto.

(Comma 2) - invariato

Il presidente e i componenti effettivi del collegio sindacale dell'Istituto non possono rivestire le cariche di presidente o di componenti del consiglio di amministrazione, o di direttore generale delle società controllate direttamente o indirettamente dall'Istituto.

(Comma 3). Tutti i detti soggetti, in caso di cumulo di cariche rivestite contemporaneamente nelle società partecipate, direttamente o indirettamente, dall'Istituto, devono riversare all'Istituto stesso i compensi relativi alle cariche societarie eccedenti il numero di tre, a scelta degli interessati

(Comma 4) La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà la decadenza, di diritto, da tutte le cariche rivestite

Art 30

(Comma 1) L'esercizio si chiude al 31 dicembre

(Comma 2) - invariato

(Comma 3) - invariato

Norme di attuazione e transitorie

Art. 6

(Comma 1). L'esercizio 1° luglio 1992-30 giugno 1993 è prorogato al 31 dicembre 1993. Entro il 30 aprile 1993 l'assemblea approverà l'integrazione del bilancio preventivo per il periodo 1° luglio 1993-31 dicembre 1993

93A1602

DECRETO 26 febbraio 1993

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, con sede in Udine;

Vista la delibera del 29 ottobre 1992 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche agli articoli 2, 5, 7, 12, 15 e 19 del vigente statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 2, 5, 7, 12, 15 e 19 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone con sede in Udine, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 2

La Fondazione ha sede in Udine, via del Carbone n 1

Art. 5

(Omissis)

(Comma 2). La Fondazione impiega il proprio patrimonio secondo criteri di economicità e destina — detratte le spese di funzionamento — i relativi proventi e rendite al conseguimento dei propri scopi, fermo restando quanto previsto dai successivi terzo e quarto comma di questo stesso articolo e dal quarto comma dell'art. 15.

(Omissis)

(Comma 6). L'acquisto e la cessione da parte della Fondazione di azioni della società bancaria di cui al precedente art. 1, debbono avvenire in conformità con quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 7

Consiglio di amministrazione

(Omissis)

(Comma 3). I consiglieri vengono nominati come segue:

a) quattro dall'amministrazione comunale di Udine;

b) due dall'amministrazione provinciale di Udine;

c) uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine;

d) uno dall'amministrazione comunale di Pordenone;

e) uno dall'amministrazione provinciale di Pordenone;

f) uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone;

g) uno dall'ACRI.

(Omissis).

(Comma 7). I componenti il consiglio di amministrazione non possono assumere la qualità di amministratore o di sindaco in più di tre società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.

Art. 12.

Collegio sindacale

(Omissis).

(Comma 2). Degli stessi, da scegliersi fra esperti di discipline giuridiche, economiche e bancarie, iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, uno è nominato dall'amministrazione comunale di Udine e due dall'ACRI.

(Omissis).

(Comma 8). I membri del collegio sindacale possono assumere la carica di sindaco in non più di tre società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.

Art. 15.

(Omissis).

(Comma 4). Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, terzo e quarto comma, il consiglio delibera sulla destinazione dei proventi residui.

(Omissis).

Art. 19.

(Comma 1). Il primo esercizio della Fondazione avrà inizio a partire dalla data in cui avrà effetto il conferimento dell'intera azienda bancaria e terminerà il 30 settembre successivo.

(Omissis).

93A1603

DECRETO 27 febbraio 1993.

Tasso di riferimento da applicare nel periodo 15 marzo-14 aprile 1993 alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 1993, con il quale è stato fissato nella misura del 14,95 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 marzo-14 aprile 1993;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 marzo-14 aprile 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 14,10 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 marzo-14 aprile 1993, è pari al 14,10 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 marzo-14 aprile 1993, è pari al 14,60 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A1587

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 marzo 1993.

Autorizzazione all'ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti in pressione al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive del Consiglio CEE n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 56, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE del Consiglio in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto il decreto legislativo del 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione ed in particolare l'art.7;

Visto il decreto 13 dicembre 1991 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalle direttive del Consiglio CEE n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione;

Vista l'istanza con la quale l'ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti in pressione, con sede in Milano, piazzale Bacone, 9, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive sopracitate, con esclusione di quelli che interessano problemi di sicurezza dall'incendio;

Considerato che l'ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti in pressione ha i requisiti previsti in allegato III alla direttiva n. 87/404/CEE;

Decretano:

Art. 1.

L'ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti in pressione è autorizzata al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

L'ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti in pressione, esercita anche la verifica CEE di conformità prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 3.

L'ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti in pressione, esercita la sorveglianza per i prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 4.

L'ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti in pressione, attua le procedure di informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme e modalità in esso indicate dandone comunicazione ai Ministeri interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

93A1588

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 dicembre 1992.

Revoca del contributo provvisorio in conto capitale concesso alla società ITA, in Sernaglia della Battaglia, per la realizzazione di un impianto per la concentrazione del siero di latte.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge n. 349/1986 istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 14, commi 3 e 6, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441, che prevede la concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese che sviluppino programmi di investimento destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283, riguardante i criteri per la concessione dei contributi ai sensi della citata normativa;

Considerato che con decreto ministeriale 15 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1989 la società I.T.A. S.r.l., con sede attuale in Sernaglia della Battaglia (Treviso), via di S. Michele, è stata ammessa al contributo provvisorio in conto capitale di L. 1.704.000.000 per la realizzazione di un impianto per la concentrazione del siero di latte mediante recupero energetico dallo smaltimento dei rifiuti industriali, tossici e nocivi;

Considerato che le opere realizzate, così come riscontrato dall'amministrazione mediante sopralluogo, consistono in due distinti impianti ubicati in Farra di Soligo (Treviso) e in Sernaglia della Battaglia (Treviso) e rispettivamente finalizzati alla concentrazione del siero di latte e al trattamento e termodistruzione di solventi esausti;

Considerato che l'impianto di concentrazione del siero di latte di Farra di Soligo non ha alcun collegamento funzionale con il recupero energetico dallo smaltimento dei rifiuti industriali tossici e nocivi e che non è dotato delle autorizzazioni necessarie a tale recupero;

Considerato, altresì, che l'impianto di recupero dei solventi e di incenerimento delle morchie di Sernaglia della Battaglia non è dotato di autorizzazione al recupero dei rifiuti tossici e nocivi;

Considerato che nel corso del sopralluogo il N.O.E. ha accertato la presenza presso l'impianto di Sernaglia della Battaglia di uno stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi e ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria;

Considerato, pertanto, che tali opere, così come realizzate non sono conformi al progetto presentato alla commissione tecnico-scientifica e giudicato meritevole di contributo ai sensi dell'art. 4 del citato decreto n. 283/89 e che la società I.T.A. non è, allo stato dei fatti, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2 del citato decreto 15 giugno 1989 per la concessione dei contributi;

Ritenuto altresì, che l'attuale configurazione dell'intervento pregiudichi la coerenza con le finalità perseguite dal citato art. 14, comma 3, della legge n. 441/87;

Visto il verbale della commissione di collaudo istituita ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 15 giugno 1989 relativo alla riunione tenutasi il 27 ottobre 1992;

Visto il verbale della commissione di vigilanza istituita ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto relativo alla riunione del 5 novembre 1992;

Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo in data 6 novembre 1992;

Visto, infine, che la società I.T.A. ha presentato polizza fidejussoria a garanzia degli importi relativi alla seconda e alla terza quota di contributo rilasciata dalla FIRS italiana assicurazioni S.p.a., società non più autorizzata ai sensi della legge n. 348/1982 per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato;

Considerato che il servizio A.R.S. con raccomandata A.R. del 23 ottobre 1992, ricevuta il 2 novembre 1992, ha richiesto alla società I.T.A. la sostituzione della polizza in questione entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della nota stessa ed a pena di decadenza del contributo concesso;

Considerato che tale termine è decorso senza la prestazione di nuova idonea garanzia;

Atteso che tale circostanza configura la violazione del punto 13 dell'atto di accettazione delle condizioni generali sottoscritto dalla società I.T.A. in data 24 luglio 1990;

Decreta:

Il contributo provvisorio in conto capitale concesso alla società I.T.A., con sede in Sernaglia della Battaglia, via S. Michele, per la realizzazione del progetto indicato nelle premesse, viene revocato.

Roma, 10 dicembre 1992

Il Ministro: RIPA DI MEANA

93A1589

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 29 dicembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero «Maria SS. Assunta» di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, trasformato successivamente in Libera Università Maria SS. Assunta con decreto direttoriale 12 marzo 1991;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1991, relativo all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia);

Vista la delibera del consiglio della facoltà di magistero del 7 luglio 1992;

Vista la delibera del senato accademico del 14 luglio 1992;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 14 luglio 1992;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 20 novembre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta è ulteriormente modificato come appresso;

Articolo unico

Nel cap. III, ordinamento degli studi, l'art. 19 è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 19. — *Durata del corso.* La durata del corso di laurea in scienze dell'educazione è di quattro anni.

Titoli di ammissione: sono quelli previsti dalle norme vigenti.

Articolazione degli studi. Il corso di laurea si articola in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea: Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel certificato di laurea.

Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti: Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioe a quaranta semestralità, venti semestralità collocate nel primo biennio, venti nel secondo. La decisione intorno alla durata annuale o semestrale degli insegnamenti è demandata, anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Esame di laurea: Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità, del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo modalità stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

Insegnamenti del primo biennio:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia generale;

storia della pedagogia;

storia della scuola e delle istituzioni educative.

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia teoretica;

storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia sociale.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia;

sociologia dell'educazione.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

metodologia della ricerca sociale;

pedagogia sperimentale;

statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti di area storica:

storia medioevale;

storia moderna;

storia contemporanea.

g) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Note.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Gli insegnamenti dell'area psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca educativa debbono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali di area storica tra quelli indicati (oppure un insegnamento annuale).

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali (o uno annuale) di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

Insegnamenti del secondo biennio - indirizzo insegnanti di scuola secondaria superiore:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione comparata;

metodologia e didattica;

docimologia;

tecnologie dell'istruzione;

letteratura per l'infanzia;

filosofia dell'educazione.

b) Insegnamenti di area filosofica:

estetica;

filosofia teoretica;

filosofia morale;

logica;

filosofia della scienza;

filosofia del linguaggio;

storia della filosofia;

filosofia delle religioni;

filosofia della storia.

c) Insegnamenti di area storica:

storia antica;

storia medioevale;

storia moderna;

storia contemporanea;

storia del Cristianesimo.

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;

storia della psicologia;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);

psicologia dinamica;

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia sociale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
sociologia della famiglia;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dei processi culturali;
storia della sociologia;
sociologia;
antropologia culturale;
sociologia dell'educazione.

f) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Note:

Lo studente seguirà:

cinque insegnamenti semestrali (o di durata complessiva equivalente) dell'area pedagogica scegliendoli tra quelli indicati;

sette insegnamenti semestrali (o di durata complessiva equivalente) dell'area filosofica sciegliendoli tra quelli indicati;

tre insegnamenti semestrali (o di durata complessiva equivalente) dell'area storica sciegliendoli tra quelli indicati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, gli studenti sceglieranno cinque corsi semestrali (o corsi semestrali o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra e entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica.

Insegnamenti del secondo biennio: indirizzo «educatori professionali extrascolastici»:

a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione degli adulti;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
pedagogia generale;
metodologia e didattica;
pedagogia speciale;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione;
filosofia dell'educazione;
pedagogia sociale.

b) Insegnamenti di area filosofica:
filosofia morale;
filosofia del linguaggio;
estetica;
filosofia delle religioni.

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa);
metodologia della ricerca sociale.

d) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
psicologia dinamica;
psicologia sociale;
neuropsichiatria;
psicopatologia dell'età evolutiva;
igiene mentale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia della famiglia;
sociologia dei processi culturali;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia della religione.

f) Insegnamenti di area biologico-medica:
fondamenti di biologia;
igiene;
puericultura;
metodi e tecniche della psicomotricità;
neuropsichiatria infantile;
bioetica.

g) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
legislazione minorile;
legislazione e organizzazione dei servizi sociali;
istituzioni e politica scolastica;
diritto e legislazione universitaria;
istituzioni e politica dei beni culturali;
diritto e legislazione dei beni culturali;
diritto della famiglia.

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme di cultura:
storia del teatro e dello spettacolo;
filmologia;
storia del cinema;
storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale;
storia dell'arte e del restauro;
biblioteconomia;
museografia;
archivistica.

Note:

Lo studente seguirà:

sette insegnamenti semestrali (o di durata complessiva equivalente) dell'area pedagogica scegliendoli tra quelli indicati;

due insegnamenti semestrali (o di durata complessiva equivalente) dell'area filosofica sciegliendoli tra quelli indicati;

due insegnamenti semestrali (o di durata complessiva equivalente) dell'area metodologica sciegliendoli tra quelli indicati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali), tra e entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme di cultura.

Insegnamenti del secondo biennio - indirizzo «esperti nei processi formativi»:

a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione degli adulti;
educazione comparata;
metodologia e didattica;
tecnologie dell'istruzione;
docimologia;
filosofia dell'educazione.

b) Insegnamenti di area filosofica:
logica;
etica professionale.

c) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia sociale;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia).

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia dei processi culturali;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia del lavoro.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
pedagogia sperimentale;
metodologia della ricerca sociale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:
economia dell'istruzione;
sociologia dell'organizzazione;
teoria della comunicazione;
archivistica;
biblioteconomia;
informatica.

g) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
istituzioni e politica scolastica;
diritto e legislazione universitaria.

h) Insegnamenti opzionali:
due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Note:

Lo studente seguirà:

cinque insegnamenti semestrali (o di durata complessiva equivalente) dell'area pedagogia scegliendoli tra quelli indicati;

tre insegnamenti semestrali (o di durata complessiva equivalente) dell'area metodologica sciegliendoli tra quelli indicati;

sei insegnamenti semestrali (o di durata complessiva equivalente) dell'area organizzazione, comunicazione e informazione scegliendoli tra quelli indicati;

un insegnamento semestrale di area filosofica, un insegnamento semestrale di area socio-antropologica, un insegnamento semestrale di area psicologica, un insegnamento semestrale di area giuridica da sciegliere tra quelli indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti, ivi compresi quelli indicati come discipline opzionali.

Roma, 29 dicembre 1992

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

93A1572

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 22 dicembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 17 luglio 1991, dal consiglio di amministrazione in data 30 ottobre 1991 e dal senato accademico in data 21 novembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo coma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 196 dello statuto riguardante la scuola di specializzazione in pediatria II dopo «4° Anno - Indirizzo in neonatologia e patologia neonatale»... *(Omissis)* ... monte ore elettivo: ore 400, vengono inseriti i sottoelencati bienni:

5° *Anno* - Indirizzo di oncologia ed ematologia pediatrica:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica . . . . ore 30
citomorfologia . . . . » 30
diagnostica per immagini . . . . » 50

Epidemiologia e statistica (ore 50):

epidemiologia, metodologie statistiche, tecniche di informatica . . . . » 50

Pediatria generale (ore 20):

malattie infettive . . . . » 20

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 60):

chirurgia pediatrica (oncologia) . . . » 30
neurologia . . . . » 30

Oncologia ed ematologia pediatrica (ore 160):

biologia cellulare . . . . » 30
biologia molecolare . . . . » 30
fisiopatologia, clinica e terapia delle affezioni ematologiche . . . . » 50
clinica, stadiazione e trattamento delle neoplasie infantili . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

6° *Anno* - Indirizzo in oncologia ed ematologia pediatrica:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 130):

ginecologia (oncologica) . . . . ore 30
neurologia . . . . » 20
ortopedia e traumatologia . . . . . . » 20
gastroenterologia . . . . » 20
medicina neonatale . . . . » 20
cardiologia . . . . » 20

Oncologia ed ematologia pediatrica (ore 270):

fisiopatologia, clinica e terapia delle affezioni ematologiche . . . . » 80
clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie . . . . ore 30
principi di chemioterapia antiblastica » 20
radiobiologia e radioterapia . . . . . » 30
clinica stadiazione e trattamento delle neoplasie infantili . . . . » 80
riabilitazione . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - Indirizzo in endocrinologia e diabetologia pediatrica:

Pediatria generale (ore 100):

pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . ore 80
terapia pediatrica speciale . . . . . . » 20

Diagnostica (ore 20):

metodologia laboratoristica endocrino-metabolica . . . . » 20

Epidemiologia e statistica (ore 60):

epidemiologia e prevenzione delle patologie endocrino-metaboliche e del diabete . . . . » 60

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 40).

Endocrinologia e diabetologia pediatrica (ore 180):

endocrinologia . . . . » 100
malattie metaboliche e diabetologia » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

6° *Anno* - Indirizzo in endocrinologia e diabetologia pediatrica:

Endocrinologia e diabetologia pediatrica (ore 100):

endocrinologia . . . . ore 100

Malattie metaboliche e diabetologia (ore 130).

Adolescentologia (ore 90).

Pediatria generale (ore 80):

pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 22 dicembre 1992

Il rettore

93A1590

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 1993), **coordinato con la legge di conversione 13 marzo 1993, n. 59** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

In appendice è riportato il testo aggiornato della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto qui pubblicato.

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983 ***(a)***, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, *o comunque detiene* esemplari di specie indicate nell'allegato *A*, appendice I, e nell'allegato *C*, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni ***(b)***, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.

3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1, *eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature*, è consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'*articolo VII*, par. 3, della convenzione di Washington ***(c)***».

(a) Il D.M. 31 dicembre 1983 reca: «Attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) numero 3418/83 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivanti, minacciate di estinzione».

(b) Il regolamento CEE n. 3626/82, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 384 del 31 dicembre 1982.

(c) La convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione è stata ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874.

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983 ***(a)***, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato *A*, appendici II e III — escluse quelle inserite nell'allegato *C*, parte 1 — e nell'allegato *C*, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni ***(b)***, è punito con le seguenti sanzioni:

a) *ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;*

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda *da lire venti milioni* a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni».

(a) Per l'argomento del D.M. 31 dicembre 1983 si veda la nota ***(a)*** all'art. 1.

(b) Per il regolamento (CEE) n. 3626/82 si veda la nota ***(b)*** all'art. 1.

Art. 3.

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste» sono aggiunte le seguenti: «e con il Ministro della sanità».

1-bis. *Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:*

«6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni».

2. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le parole: «i necessari visti sui certificati di importazione» sono sostituite dalle seguenti: «i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati di importazione e riesportazione».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. — *1.* Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell'allegato *A*, appendice I, e nell'allegato *C*, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni ***(a)***, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia.

2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ***(b)***.

3. (Soppresso dalla legge di conversione).

4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato *A*, appendice I, nonché nell'*allegato C, parte 1*, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni ***(a)*** — a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione ***(c)*** — dovranno essere effettuate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - seconda serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati *A* e *C* del regolamento (CEE) n. 3626/82 ***(a)***.

5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa *del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni.*

6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere commercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente denunciati con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington ***(c)***. A tal fine con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sarà disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalità di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo 6. *La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro».*

2. I soggetti tenuti alla denuncia di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, devono utilizzare il modulo allegato al presente decreto ed effettuare la predetta denuncia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al citato articolo 5, comma 1.

2-bis. *Il decreto di cui all'articolo* 5-bis, *comma 8, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

(a) Per il regolamento (CEE) n. 3626/82 si veda la nota ***(b)*** all'art. 1.

(b) La legge n. 157/1992 reca: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». Si trascrive il testo dei relativi articoli 21 e 30:

«Art. 21 *(Divieti)*. — 1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6, della predetta legge entro il 1° gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge medesima;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto:

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente

a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione,

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art 10, comma 8, lettera e),

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*), pernice rossa (*alectoris rufa*), pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*), fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*),

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da allevamenti,

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'art. 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi».

«Art. 30 *(Sanzioni penali)*. — 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire unmilioneottocentomila a lire cinquemilioni per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire unmilionecinquecentomila a lire quattromilioni per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire duemilioni a lire dodicimilioni per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire novecentomila a lire tremilioni per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire unmilionecinquecentomila a lire quattromilioni per chi esercita l'uccellagione,

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire unmilione per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire seimilioni per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera *b*), della quale sia vietato l'abbattimento,

h) l'ammenda fino a lire tremilioni per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera *r)* Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire quattromilioni per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili,

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere *b*), *c*) e *g*), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi

4 Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali».

(c) Per la convenzione di Washington del 3 marzo 1973 si veda la nota *(c)* all'art. 1.

Art. 4-*bis*.

1. *Dopo l'articolo 5-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:*

«Art. 5-ter. — *1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di Washington* ***(a)****, tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992* ***(b)****, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 210 del 7 settembre 1992, presente nelle dogane di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992* ***(c)****, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici veterinari di confine, dovrà riportare su appositi moduli, conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza di Losanna, la quantità di ogni spedizione in importazione di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni* ***(d)****, nonché il numero di esemplari morti per ogni spedizione. I dati ottenuti saranno inviati su base annuale alla segreteria di cui all'articolo XII della convenzione di Washington* ***(a)****. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, stabilisce, con apposito decreto, le modalità e i criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalità di animali vivi durante il trasporto internazionale, per disporre, in base ai dati ottenuti e sentito il parere della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, misure più restrittive fino all'interdizione dell'importazione per le specie maggiormente soggette a mortalità durante il trasporto internazionale*».

2. *Il decreto di cui all'articolo 5-*ter*, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

(a) Per la convenzione di Washington del 3 marzo 1973 si veda la nota ***(c)*** all'art. 1.

(b) Il D.M. 4 settembre 1992 reca: «Modalità relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente l'applicazione in Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973».

(c) Il D.M. 26 giugno 1992 reca: «Riduzione del numero degli uffici doganali abilitati a compiere operazioni di importazione e di esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie».

(d) Per il regolamento (CEE) n. 3626/82 si veda la nota ***(b)*** all'art. 1.

Art. 5.

1. L'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — *1.* Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 ***(a)***, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, *aree protette, parchi nazionali*, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-*bis*, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione».

1-bis. *Il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

(a) La legge n. 157/1992 reca: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. — *1.* Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato *A*, *appendici I e II*, nonché nell'allegato *C*, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive

modificazioni *(a)*, devono essere denunciate, entro dieci giorni dall'evento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste - Servizio certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983 *(b)*.

1-bis. *Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni*».

(a) Per il regolamento (CEE) n. 3626/82 si veda la nota *(b)* all'art. 1.

(b) Il regolamento CEE n. 3418/83, recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 344 del 7 dicembre 1983.

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 8-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

«Art. 8-ter. — *1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington (a), tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle intere, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato* A, *appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni (b), sono sottoposte ad inventario e marcaggio gratuito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero. Il costo delle marche necessarie al marcaggio delle pelli da riesportazione è a carico delle singole ditte.*

2. Entro il 31 marzo 1993, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, indicando la quantità, il tipo di pelle — intera, sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri — e la specie a cui la pelle appartiene.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, è tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro centoventi giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle denunce di cui allo stesso comma 2.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma 2, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi del comma 1.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni».

1-bis. *Il decreto di cui all'articolo 8-*ter, *comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

(a) Per la convenzione di Washington del 3 marzo 1973 si veda la nota *(c)* all'art. 1.

(b) Per il regolamento (CEE) n. 3626/82 si veda la nota *(b)* all'art. 1.

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 8-*ter* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

«Art. 8-quater. — *1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede* al pagamento del contributo annuale da versare al segretariato CITES, il cui ammontare è determinato in *lire 240 milioni annui* a decorrere dal 1993».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 8-*quater* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

«Art. 8-*quinquies*. — *1.* Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sono determinate la misura e le modalità di versamento all'erario del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare:

a) la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e il certificato CITES, previsti dal decreto del Ministro del commercio con l'estero di cui all'articolo 2, comma 1;

b) le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica previste *dagli articoli 5, comma 1, e 5-*bis, *comma 4;*

c) la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall'articolo 5-*bis*, comma 8;

d) l'autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista dall'articolo 6, comma 3;

e) la dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, prevista dall'articolo 6, comma 6;

f) il certificato di conformità per nascite o riproduzioni in cattività previsto dall'articolo 8-*bis*;

g) la denuncia di scorte di pelli ed il relativo marcaggio previsti dall'articolo 8-*ter*, *nonché il marcaggio di cui all'articolo 5, comma 5*.

2. La misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge dovrà essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per la parte eccedente l'importo di cui al comma 3.

3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati di cui al comma 1 dovranno essere determinati in misura tale da garantire anche la copertura della spesa annua di *lire 240 milioni* relativa al contributo che viene versato al segretariato CITES in adempimento della convenzione di Washington ***(a)***.

3-bis. *Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 e del decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992* ***(b)***, *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 210 del 7 settembre 1992, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede all'istituzione nonché al funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in lire 700 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.*

3-ter. *Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per violazione delle disposizioni citate nel medesimo articolo 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.*

3-quater. *Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede al marcaggio conformemente a* standard *internazionali, degli esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.*

3-quinquies. *Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993*».

(a) Per la convenzione di Washington del 3 marzo 1973 si veda la nota ***(c)*** all'art. 1.

(b) Per l'argomento del D.M. 4 settembre 1992 si veda la nota ***(b)*** all'art. 4-*bis*.

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

«Art. 8-*sexies*. — *1*. Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione, le espressioni sottoindicate hanno il seguente significato:

a) convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 24 febbraio 1976;

b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato *B* e nell'allegato *C*, parte 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni ed integrazioni ***(a)***, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;

c) oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato *A*, *appendici I*, *II e III*, e nell'allegato *C*, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni ***(a)***, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio;

d) esemplare riprodotto in cattività: prole di un esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine "esemplare riprodotto in cattività" si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato;

e) esemplare nato in cattività: esemplare, così come definito nel presente articolo, comprese le uova, nato, o

prodotto in altra maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine "esemplare nato in cattività" si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato;

f) esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni controllate;

g) esemplare di specie selvatica: esemplare, così come definito nel presente articolo, di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione».

(a) Per il regolamento (CEE) n. 3626/82 si veda la nota *(b)* all'art. 1.

Art. 11.

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo le parole: «Ministro delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, il Ministro del commercio con l'estero».

Art. 12.

1. In conformità al disposto dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1989, n. 118 ***(a)***, i professori universitari, anche se a tempo pieno, possono far parte delle commissioni tecnico-scientifiche istituite nell'ambito della gestione amministrativa del Ministero dell'ambiente, in qualità di esperti in singoli campi disciplinari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

1-bis. *Ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento degli adempimenti prescritti dalla convenzione di Washington e di quelle connesse al funzionamento della commissione scientifica, istituita dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, i ruoli e le dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente, determinati dall'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dalle tabelle* A *e* B *allegate alla medesima legge, e successive modificazioni e integrazioni* ***(b)****, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1992* ***(c)****, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 154 del 2 luglio 1992, sono aumentati di dieci unità di personale, suddivise in tre unità di ottava qualifica funzionale, di cui due biologi direttori ed un funzionario amministrativo, quattro unità di sesta qualifica funzionale, di cui due assistenti amministrativi e due ufficiali ecologici, e tre unità di quarta qualifica funzionale, di cui due coadiutori ed un dattilografo.*

1-ter. *Fino all'effettiva copertura dei posti di organico previsti dal comma* 1-bis *attraverso le procedure concorsuali e di mobilità contemplate dalle vigenti disposizioni, e comunque fino al 31 dicembre 1993, i posti medesimi sono coperti attraverso procedure di mobilità ovvero da personale comandato da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, con oneri comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza, nonché da due esperti nominati dal Ministro dell'ambiente con contratto a tempo determinato. A detti esperti è corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.*

(a) L'art. 3 della legge n. 118/1989 aggiunge alcune parole alla lettera *a)* del quinto comma dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, sulla relativa fascia di formazione nonché sulla sperimentazione organizzativa e didattica, che per effetto dell'aggiunta risulta così formulata:

«*a)* è incompatibile [il regime a tempo pieno, *n.d.r.*] con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, *nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali*».

(b) Il testo dell'art. 15 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 15. — 1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente sono stabiliti in conformità alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

2. Il consiglio di amministrazione e le commisioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.

3. Presso il Ministero è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione all'istituzione della ragioneria centrale di cui al precedente comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, viene aumentata di complessive trentacinque unità, così distribuite: tre della ex carriera ausiliaria di cui due con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e una con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); undici della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui dieci con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); tre della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); otto della ex carriera di concetto, di cui sette con qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello funzionale) e una con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello funzionale); dieci della ex carriera direttiva, di cui sette con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e tre con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico saranno determinati a sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente potrà provvedere mediante inquadramento a domanda:

a) del personale di ruolo già in posizione di comando e di quello fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;

c) del personale di ruolo in posizione di comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni e integrazioni.

7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito, per il personale di cui al precedente comma 6, lettera *b)*, il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza e, per quello di cui allo stesso comma 6, lettera *c)*, il capo dell'amministrazione di appartenenza.

8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 35 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro».

Le tabelle *A* e *B* annesse alla legge riportano la dotazione organica dei dirigenti (tabella *A*) e della carriera direttiva (tabella *B*).

(c) Il D.P.C.M. 29 febbraio 1992 determina le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente.

Art. 12-*bis*.

1. *La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, costituisce l'autorità scientifica prevista dall'articolo I, primo comma, lettera* f), *della convenzione di Washington. La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente ed è presieduta dal medesimo Ministro o da un funzionario da lui delegato. La commissione è composta da quindici membri scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica in campo zoologico, botanico e giuridico, con specifico riferimento ai contenuti della convenzione di Washington e dei regolamenti comunitari che ne danno attuazione. Fanno parte della commissione:*

a) *cinque zoologi specializzati rispettivamente in mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre scelti tra esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e due scelti tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);*

b) *quattro botanici, di cui due designati dalla Società botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR;*

c) *un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);*

d) *un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari (ANMS);*

e) *un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquari (UIZA);*

f) *due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349* **(a)**, *di cui uno designato dal* Worldwide Fund for nature-*Italia (WWF);*

g) *un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.*

2. *Ai componenti della commissione di cui al comma 1 spettano un compenso ed un trattamento di missione nella misura determinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono altresì determinati il compenso ed il trattamento di missione spettanti ai componenti del Comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349* **(a)**, *nonché ai componenti della Consulta tecnica per le aree naturali protette prevista dall'articolo 3, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394* **(b)**.

3. *Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 58, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* **(c)**.

(a) La legge n. 349/1986 reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale». Si trascrive il testo dei relativi articoli 11 e 13:

«Art. 11. — 1. Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente è il comitato scientifico.

2. Il comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:

a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali;

d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.

4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente.

6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero.

7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo art. 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette».

«Art. 13. — 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera *c)*, effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento».

(b) Il comma 7 dell'art. 3 della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) prevede che: «È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991».

(c) La legge n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive il testo del relativo art. 58, commi 1, 2 e 5:

«Art. 58 (*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*), commi 1, 2 e 5. — 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli da 89 a 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3-4 (*Omissis*)

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione»

Art. 12-*ter*.

1. *All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12, comma 1-*bis*, valutato in lire 350 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.*

2. *All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12, comma 1-*ter*, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1993, e dell'articolo 12-*bis*, comma 2, valutato in lire 250 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1088 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.*

3. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 12-*quater*.

1 *Al fine di garantire il funzionamento del Ministero dell'ambiente, i capitoli 1068, 1079, 1551, 1552, 1556, 2051, 2552, 2556 e 4200 dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 1993 sono rispettivamente aumentati di lire 150, 40, 200, 100, 1650, 100, 200, 300 e 610 milioni. A tale aumento si fa fronte mediante riduzione compensativa dei capitoli 1021, 1065, 1067, 1072, 1081, 1087 e 1088 rispettivamente per lire 150, 800, 150, 500, 550, 850 e 350 milioni.*

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 4, comma 2)

RISERVATO ALL'UFFICIO
Prot. domanda ....
data ....
posizione ....

All'ufficio del Corpo forestale dello Stato

....

DENUNCIA DI POSSESSO DI ESEMPLARI APPARTENENTI A SPECIE DI FAUNA E FLORA INCLUSE NELL'APPENDICE I DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON E NELL'*ALLEGATO C, PARTE 1*, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3626/82, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Il sottoscritto,
nome .... cognome..................................
indirizzo .... città ....
telefono ....
legale rappresentante della ditta,
ragione sociale...
indirizzo ....
telefono .... part. IVA ....

Dichiara

di detenere per le seguenti finalità (1)...
i seguenti esemplari o loro prodotti e derivati (2):..............................
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

(1) Commerciali, personali, amatoriali, scientifiche, educative o altro.
(2) Indicare quantità e natura dell'esemplare (esemplare vivo o imbalsamato, trofeo, oggetto lavorato, ecc.), nonché il nome comune e/o scientifico della specie animale o vegetale interessata.

APPENDICE

Si trascrive il testo aggiornato della legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante: «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1992), come modificata dal decreto qui pubblicato:

«Art. 1 [come sostituito dall'art. 1 del decreto qui pubblicato] — 1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato *A*, appendice I, e nell'allegato *C*, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.

3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1 eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature, è consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VII, par. 3, della convenzione di Washington.

Art. 2 [come sostituito dall'art. 2 del decreto qui pubblicato]. — 1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato *A*, appendici II e III — escluse quelle inserite nell'allegato *C*, parti 1 — e nell'allegato *C*, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

Art. 3. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.

Art. 4 [come modificato dall'art. 3 del decreto qui pubblicato]. — 1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari vivi è disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche o private, in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste *e con il Ministro della sanità*, è istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

Art. 5 [come modificato dall'art. 3 del decreto qui pubblicato]. — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono esemplari degli animali selvatici e delle piante di cui all'art. 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ad effettuare controlli e certificazioni in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta.

2. È fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'art. 1, comma 1, di comunicare le variazioni del luogo di custodia degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. È fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all'art. 2, ovvero di loro parti o prodotti derivati, di fare apporre dal più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo, *i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati di importazione e riesportazione* in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

4. I permessi dei Paesi di origine degli esemplari di cui all'art. 2, ovvero delle loro parti o prodotti derivati, nei quali, dopo verifica operata dalla segreteria di cui all'articolo XII della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, vengono accertati errori o falsificazioni, devono essere ritirati dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, che riferisce all'autorità competente dello Stato esportatore tramite la suddetta segreteria. È in tal caso nullo qualsiasi permesso o certificato emesso dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato sulla base dei suddetti permessi dei Paesi d'origine.

5. È fatto obbligo di marcare conformemente a *standard* internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, sentita la commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, gli esemplari di cui all'art. 1, comma 1, e quelli cui si applicano le deroghe previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

6. *Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni.*

Art. 5-*bis* [aggiunto dall'art. 4 del decreto qui pubblicato]. — 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell'allegato *A*, appendice I, e nell'allegato *C*, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia.

2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. (*Soppresso dalla legge di conversione del decreto qui pubblicato*

4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato *A*, appendice I, nonché nell'allegato *C*, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni — a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione — dovranno essere effettuate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati *A* e *C* del regolamento (CEE) n. 3626/82.

5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni.

6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere commercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente denunciati con le modalità previste dall'art. 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sarà disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalità di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'art. 6. La commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro.

Art. 5-*ter* [aggiunto dall'art. 4-*bis* del decreto qui pubblicato]. — 1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1992, presente nelle dogane di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici veterinari di confine, dovrà riportare su appositi moduli, conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza di Losanna, la quantità di ogni spedizione in importazione di animali vivi di specie incluse nell'allegato *A*, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, nonché il numero di esemplari morti per ogni spedizione. I dati ottenuti saranno inviati su base annuale alla segreteria di cui all'articolo XII della convenzione di Washington. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, stabilisce, con apposito decreto, le modalità e i criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalità di animali vivi durante il trasporto internazionale, per disporre, in base ai dati ottenuti e sentito il parere della commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, misure più restrittive fino all'interdizione dell'importazione per le specie maggiormente soggette a mortalità durante il trasporto internazionale».

2. Il decreto di cui all'art. 5-*ter*, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 6 [sostituito dall'art. 5 del decreto qui pubblicato]. — 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, coloro che alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'art. 5-*bis*, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

Art. 7. — 1. Restano valide le deroghe previste dalla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

Art. 8 [come modificato dall'art. 11 del decreto qui pubblicato]. — 1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5, e dall'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato.

2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, *il Ministro del commercio con l'estero* ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimemto della citata convezione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 [v. D.M. 4 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 7 settembre 1992, *n.d.r.*].

Art. 8-*bis* [aggiunto dall'art. 6 del decreto qui pubblicato]. — 1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato *A*, appendici I e II, nonché nell'allegato *C*, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, devono essere denunciate entro dieci giorni dall'evento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste - Servizio certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme all'art. 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983.

1-*bis*. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Art. 8-*ter* [aggiunto dall'art. 7 del decreto qui pubblicato]. — 1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle intere, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato *A*, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, sono sottoposte ad inventario e marcaggio gratuito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero. Il costo delle marche necessarie al marcaggio delle pelli da riesportazione è a carico delle singole ditte.

2. Entro il 31 marzo 1993, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia al Ministero dell'agricoltura e

delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, indicando la quantità, il tipo di pelle — intera, sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri — e la specie a cui la pelle appartiene.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste, è tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro centoventi giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle denunce di cui allo stesso comma 2.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma 2, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi del comma 1.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Art. 8-*quater* [aggiunto dall'art. 8 del decreto qui pubblicato]. — 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede al pagamento del contributo annuale da versare al segretariato CITES, il cui ammontare è determinato in lire 240 milioni annui a decorrere dal 1993.

Art. 8-*quinquies* [aggiunto dall'art. 9 del decreto qui pubblicato]. — 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sono determinate la misura e le modalità di versamento all'erario del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare:

a) la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e il certificato CITES, previsti dal decreto del Ministro del commercio con l'estero di cui all'art. 2, comma 1;

b) le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica previste dagli articoli 5, comma 1, e 5-*bis*, comma 4;

c) la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall'art. 5-*bis*, comma 8;

d) l'autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista dall'art. 6, comma 3;

e) la dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, prevista dall'art. 6, comma 6;

f) il certificato di conformità per nascite o riproduzioni in cattività previsto dall'art. 8-*bis*;

g) la denuncia di scorte di pelli ed il relativo marcaggio previsti dall'art. 8-*ter*, nonché il marcaggio di cui all'art. 5, comma 5.

2. La misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge dovrà essere determinata in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per la parte eccedente l'importo di cui al comma 3.

3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati di cui al comma 1 dovranno essere determinati in misura tale da garantire anche la copertura della spesa annua di lire 240 milioni relativa al contributo che viene versato al segretariato CITES in adempimento della convenzione di Washington.

3-*bis*. Ai fini dell'attuazione dell'art. 8 e del decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1992, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede all'istituzione nonché al funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-*ter*. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per violazioni delle disposizioni citate nel medesimo art. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-*quater*. Ai fini dell'attuazione dell'art. 5, comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede al marcaggio, conformemente a *standard* internazionali, degli esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3-*quinquies*. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

Art. 8-*sexies* [aggiunto dall'art. 10 del decreto qui pubblicato]. — 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione, le espressioni sotto indicate hanno il seguente significato:

a) convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 24 febbraio 1976;

b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato *B* e nell'allegato *C*, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni ed integrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;

c) oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato *A*, appendici I, II e III, e nell'allegato *C*, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio;

d) esemplare riprodotto in cattività: prole di un esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine «esemplare riprodotto in cattività» si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato;

e) esemplare nato in cattività: esemplare, così come definito nel presente articolo, comprese le uova, nato, o prodotto in altra maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine «esemplare nato in cattività» si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato;

f) esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni controllate;

g) esemplare di specie selvatica: esemplare, così come definito nel presente articolo, di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione».

93A1624

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 9 marzo 1993, n. 8/93.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Criteri organizzativi. Orario di servizio ed orario di lavoro.

A tutti i Ministeri:
Gabinetto
Direzione generale affari generali e personale
Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale
Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)
Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)
Ai presidenti degli enti pubblici non economici compresi nel comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti)
Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione compresi nel comparto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti)
Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)
Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite di rappresentanti e dei commissari di Governo)
Alle province (per il tramite dei prefetti)
Ai comuni (per il tramite dei prefetti)
Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)
Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)
Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)
Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)
Alle camere di commercio, industria ed artigianato (per il tramite dell'Unioncamere)
Agli istituti autonomi per le case popolari (per il tramite dell'Aniacap)
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Unioncamere
All'Aniacap
Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Segretariato generale
Ufficio del coordinamento amministrativo
Dipartimento degli affari generali e personale
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
Al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali
Al Ministro per il coordinamento della protezione civile
Al Ministro per le aree urbane
Al Ministro per gli affari sociali

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

L'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, detta disposizioni in materia di orario di servizio ed orario di lavoro, prevedendo che «l'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche nelle ore pomeridiane, con interruzione di almeno un'ora, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I ed al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza» e precisando che «l'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio».

Le disposizioni del predetto art. 60 si armonizzano coerentemente con le finalità indicate nell'art. 1 del decreto legislativo n. 29/1993 e con le altre disposizioni recate dallo stesso decreto in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro.

Nell'ambito di dette norme di riferimento occorre prima di tutto porre nella dovuta evidenza quella di cui all'art. 1 sulle finalità del complessivo quadro normativo delineato dal menzionato decreto legislativo:

«accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità europea»;

«integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato».

In tale contesto si pongono, quindi, le disposizioni contenute nell'art. 2 (concernenti le fonti che disciplinano l'ordinamento delle amministrazioni pubbliche e che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti) e nell'art. 3 (concernenti le funzioni degli organi di direzione politica e dei dirigenti; questi ultimi responsabili della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e dell'organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo).

Fondamentale importanza rivestono poi ai fini che interessano in questa sede le disposizioni dell'art. 4 sui poteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche finalizzati ad assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonché quelle di cui all'art. 5 sui criteri di

organizzazione che attengono all'«armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato».

Sempre ai fini che qui interessano in merito all'articolazione dell'orario di servizio e di lavoro, si sottolineano in particolare le disposizioni contenute nell'art. 16 sulle funzioni di direzione dei dirigenti generali e nell'art. 17 sulle funzioni di direzione del dirigente.

Infatti l'art. 16, comma 1, lettera *d)*, seconda parte, prevede che i dirigenti generali, nel determinare (informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale) «i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri», definiscono in particolare l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella struttura di riferimento, secondo le modalità di cui all'art. 10.

L'art. 17, comma 1, lettera *d)*, seconda parte, stabilisce che il dirigente preposto agli uffici periferici provvede, tra l'altro, all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico — tenendo conto della specifica realtà territoriale e fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge n. 142/1990 — nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro previa informazione ed eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella struttura di riferimento, secondo le modalità di cui all'art. 10.

Per l'incidenza sulla materia in questione necessita quindi far riferimento alle disposizioni ed allo specifico procedimento disciplinato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 29/1993, concernente la «partecipazione sindacale».

Tale disposizione disciplina — «ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti» — il «diritto di informazione» in capo alle rappresentanze sindacali sulle materie riguardanti «la qualità dell'ambiente di lavoro» e «le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro», in ordine alle quali le predette rappresentanze sindacali possono inoltre richiedere, nei casi espressamente previsti dal decreto legislativo n. 29/1993 (quali quello riguardante la problematica in argomento) un «incontro per l'esame» delle predette materie. L'«eventuale esame ...» «deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione» (ovvero entro un termine più breve per motivi di ugenza), decorsi i quali «le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni».

Nell'ambito delle disposizioni richiamate concernenti le finalità ed i titolari del potere di organizzazione e di definizione dell'articolazione degli orari con le relative procedure da seguire («informazione» ed «eventuale esame» con il sindacato «secondo le modalità di cui all'art. 10»), l'art. 60 del decreto legislativo n. 29/1993 specifica, quindi, la strutturazione degli orari, prevedendo — come già riportato — che «l'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche nelle ore pomeridiane, con interruzione di almeno un'ora», e precisando che l'«orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio».

Nell'assolvere al predetto dettato legislativo le amministrazioni pubbliche incontreranno indubbiamente — sia in conseguenza della stratificazione dei comportamenti e sia per i continui e rapidi mutamenti delle esigenze della società contemporanea — notevoli e complessi problemi organizzativi da risolvere.

Nell'espletamento dei compiti istituzionali e nella erogazione dei servizi, le amministrazioni pubbliche avranno peraltro cura di improntare ed adeguare la loro azione — e le conseguenti strutture ed organizzazioni — allo spirito ed alla complessiva filosofia del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Filosofia che è tutta improntata sull'assoluta esigenza di adottare ogni necessaria iniziativa atta a rendere più produttivi ed efficienti gli Uffici pubblici anche in termini di raffrontabilità e di competitività con i «corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità europea» ed a rafforzare il processo di apertura della pubblica amministrazione nei confronti dell'utenza.

A tale riguardo si segnalano in particolare anche le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 1, lettera *c)* e negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 29/1993, concernenti la trasparenza dell'azione amministrativa nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la costituzione dei «Servizi di accesso polifunzionali alle amministrazioni pubbliche» e degli «Uffici per le relazioni con il pubblico».

È di tutta evidenza che per il conseguimento delle indicate finalità necessita una gestione attenta ed un sistema organizzativo che — anche con la contemporanea maggiore utilizzazione di apparecchiature e strumentazioni informatiche — consenta il raggiungimento di una maggiore efficienza e produttività e l'estensione della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza.

In tale quadro l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro riveste, indubbiamente, una importanza fondamentale, considerato che attraverso un'attenta definizione dell'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro si può contribuire certamente a rendere gli uffici pubblici italiani sempre più «competitivi» nel confronto con quelli degli altri Paesi comunitari in termini di produttività e di servizi resi ad una utenza che, in relazione all'avviata integrazione comunitaria, travalica gli stessi confini nazionali. È fuori dubbio, peraltro, che l'integrazione comunitaria inevitabilmente richiede che gli uffici pubblici dei diversi Paesi CEE dialoghino tra loro, adottando ovviamente analoghi orari.

Nell'attuale quadro di «omologazione con il settore privato» e di «omologazione a livello europeo», per incidere con sempre maggiore determinazione nel processo di riforma in atto della pubblica amministrazione, occorre, in sostanza, che soprattutto l'orario settimanale di lavoro venga programmato in modo tale da ampliare l'orario di servizio degli uffici pubblici anche nelle ore pomeridiane per rispondere effettivamente alle esigenze dell'utenza, la quale esprime bisogni in continua e rapida evoluzione, che richiedono, in termini sia di servizio che di tempi di lavoro, un quadro organizzativo sempre piu adeguato ad un modello di pubblica amministrazione flessibile ed in sintonia con l'evoluzione della realtà sociale, per consentire, come si è detto, anche un positivo confronto con gli altri Paesi comunitari.

Per raggiungere i predetti obiettivi, nell'ambito delle attribuzioni conferite dal decreto legislativo n. 29/1993 ai dirigenti generali (art. 16, comma 1, lettera *d)* ed ai dirigenti (art. 17, comma 2), si rende quindi necessario — attese le «particolari esigenze» in precedenza manifestate — definire al più presto criteri organizzativi per una gestione coerente dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario settimanale di lavoro, finalizzata agli obiettivi più volte indicati.

Alla luce delle considerazioni ed argomentazioni in precedenza illustrate, si forniscono, pertanto, le seguenti indicazioni nei termini previsti dalle richiamate disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare dall'art. 16, comma 1, lettera *d)*, dall'art. 17, comma 2, e dall'art. 60.

Si ritiene utile chiarire in via preliminare i concetti degli istituti in questione.

Per *«orario di servizio»* deve essere considerato il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza.

Per *«orario di apertura al pubblico»* deve essere considerato il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio, costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte dell'utenza.

Per *«orario di lavoro»* deve essere considerato il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.

In coerenza con le disposizioni dell'art. 60 del decreto legislativo n. 29/1993 l'*«orario di servizio»* deve essere articolato «di norma su sei giorni, dei quali cinque anche nelle ore pomeridiane con interruzione di almeno un'ora».

In attuazione di tale disposizione si rende quindi necessario assicurare per cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) l'orario di servizio sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane, previa sospensione di almeno un'ora per consentire il necessario recupero delle condizioni psico-fisiche dei dipendenti. L'orario di servizio settimanale può essere articolato su cinque giorni (dal lunedì al venerdì) ovvero su sei giorni (dal lunedì al sabato).

Peraltro, l'esigenza di assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici può comportare anche un ulteriore ampliamento dell'orario di servizio per il tempo necessario ai detti fini.

Nell'ambito dell'orario di servizio le amministrazioni pubbliche dovranno quindi definire *«l'orario di apertura al pubblico»*, prevedendo apposite fasce orarie di accesso ai servizi da parte dell'utenza sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane per cinque giorni lavorativi.

In coerenza con le disposizioni dell'art. 60 del decreto legislativo, n. 29/1993, l'*«orario di lavoro»* deve essere articolato, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale, in funzione delle esigenze derivanti dalla strutturazione dell'orario di servizio.

Pertanto, nel rispetto dell'obbligo dell'effettuazione del previsto orario ordinario di lavoro settimanale, al fine di rendere fattibile l'organizzazione dell'orario di servizio di cui si è prima detto, la durata giornaliera dell'orario ordinario di lavoro settimanale di ciascun dipendente va strutturata, di norma, sia nelle ore antimeridiane che con rientri pomeridiani nell'ambito dei cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì), fino al completamento dell'orario d'obbligo di lavoro settimanale, ferma restando la inderogabilità della sospensione di almeno un'ora per il recupero delle condizioni psico-fisiche, che si rende assolutamente indispensabile per evitare che il lavoro troppo prolungato e continuo nel corso della giornata diventi eccessivamente usurante e dannoso per la salute.

Come già evidenziato in precedenti occasioni, si ritiene opportuno precisare che l'articolazione dell'orario d'obbligo settimanale di lavoro in cinque giornate lavorative costituisce una corretta articolazione dell'orario normale di lavoro, che non determina alcun effetto nei confronti dei vari istituti ad essa connessi.

Ciò comporta, pertanto, che eventuali giornate di assenza per qualsiasi causa (malattia, congedi ordinari e straordinari, permessi sindacali, scioperi, ecc.) sono da considerarsi nel loro intero esplicarsi anche se esse vengono a verificarsi in un giorno della settimana stabilito per il rientro pomeridiano per effetto dell'articolazione dell'orario settimanale in cinque giornate lavorative. In sostanza, quindi, in dette eventualità non si deve procedere ad alcun recupero, atteso che trattasi di normali assenze in normali giornate di lavoro.

A tale proposito è appena il caso di evidenziare che, ai sensi della vigente normativa in materia, l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale d'obbligo su cinque giornate lavorative comporta la fruizione di un periodo di congedo ordinario annuale di ventisei giorni lavorativi (nel caso di articolazione dell'orario settimanale d'obbligo su sei giorni, il periodo di congedo ordinario annuale è di trenta giorni lavorativi).

Si ritiene, inoltre, opportuno ribadire la necessità che l'orario di lavoro comunque articolato deve essere documentato ed accertato mediante controlli di tipo automatizzato ed obiettivo come disposto dalle vigenti normative in materia. Si richiamano, ad ogni buon fine, le precedenti direttive-circolari emanate al riguardo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (da ultimo: circolare n. 58089-18.10.3 del 30 novembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 1990; circolare n. 83203-18.10.3 del 13 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1991; circolare n. 87420-18.10.3 del 1° aprile 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992).

È altresì utile rappresentare la necessità di realizzare in maniera programmata le modalità organizzative dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro, utilizzando allo scopo in forma combinata i diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro, quali: orario ordinario, orario flessibile, turnazione, recuperi permessi brevi, tempo parziale, straordinario, ove necessario.

In relazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 29/1993 in precedenza illustrate, in armonia con le indicazioni sopra specificate ed in aderenza alle direttive dei Ministri ovvero dei titolari del potere di rappresentanza per le amministrazioni diverse da quelle statali, i dirigenti generali ed i dirigenti responsabili provvederanno a definire l'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro.

In proposito si richiama nuovamente il particolare procedimento previsto per la fattispecie in questione dall'art. 16, comma 1, lettera *d)*, per quanto attiene ai dirigenti generali, e dall'art. 17, comma 2, per quanto attiene ai dirigenti preposti agli uffici periferici.

Si richiama inoltre nuovamente la particolare procedura, già ampiamente illustrata, di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 29/1993, circa il dovere di «informazione» nei confronti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito della rispettiva struttura di riferimento, cui consegue, su loro richiesta, un «incontro per l'esame».

Tale «eventuale esame» — si ripete — «deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione» («ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza»), decorsi i quali i dirigenti generali ed i dirigenti «assumono le proprie autonome determinazioni», definitive ed immediatamente operative.

In tale quadro si ritiene necessario richiamare all'attenzione dei dirigenti generali e dei dirigenti la opportunità e l'importanza di intrattenere corrette e costruttive relazioni con il sindacato, nella considerazione che il buono andamento delle relazioni sindacali agevola certamente la correttezza e la correntezza dell'azione amministrativa.

Si richiama anche l'attenzione sul disposto dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 — citato espressamente nel comma 2 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 29/1993 — che concerne la potestà del sindaco di coordinare, nei rispettivi ambiti locali, «gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti».

Il modello di organizzazione dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro delineato dal decreto legislativo n. 29/1993 e dalla presente direttiva, intende realizzare un sistema organizzativo sempre più adeguato ad una pubblica amministrazione in sintonia con l'evoluzione della realtà sociale ed indubbiamente più vicina ai modelli degli altri Paesi occidentali ed in particolare della Comunità europea.

Si sottolinea infatti che — come, peraltro, già messo in rilievo — l'apertura degli uffici pubblici per cinque giorni settimanali anche nelle ore pomeridiane è gia praticata nelle amministrazioni pubbliche dei Paesi europei ed occidentali e nel settore privato.

L'introduzione del predetto nuovo quadro organizzativo non può tuttavia non tenere conto — in special modo da parte del dirigente preposto agli uffici periferici (come previsto dall'art. 17, comma 2) — che possono sussistere particolari esigenze di vario ordine legate alle specifiche peculiarità ed a situazioni ambientali locali diversificate sul territorio nazionale. In tale ambito si segnala il particolare ruolo del dirigente preposto agli uffici periferici, al quale compete — in un rapporto di costante collaborazione con le autorità locali — di interpretare le esigenze specifiche che si manifestano a livello locale sotto il profilo funzionale per una più razionale organizzazione degli uffici ai fini del soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

Le predette peculiari esigenze vanno pertanto tenute presenti dai dirigenti generali e dai dirigenti al momento della definizione dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro, nonché nel corso dell'«eventuale esame» con le organizzazioni sindacali.

In tal senso deve quindi essere letta l'espressione «di norma», cui si è fatto riferimento in precedenza.

In proposito non vanno nemmeno ignorate particolari specifiche esigenze espresse dal personale, che, per apprezzabili motivazioni, può avere necessità di forme flessibili dell'orario di lavoro.

Ovviamente anche tali particolari esigenze devono essere tenute presenti, conciliandole, quanto più possibile, con le esigenze di servizio dell'amministrazione, che, in ogni caso, restano prioritarie.

Ai fini dell'attuazione del nuovo modello organizzativo, ferme restando le nuove disposizioni in precedenza illustrate circa la determinazione dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro, si richiama in particolare all'attenzione dei dirigenti generali e dei dirigenti quanto previsto dalle norme vigenti circa la utilizzazione e la ripartizione — da definire nei criteri generali in sede di contrattazione decentrata — dell'attuale «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi» di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, riguardante il personale del comparto «Ministeri» ovvero di analoghi «Fondi», come disciplinati dalle vigenti norme nei restanti comparti del pubblico impiego.

I dirigenti generali ed i dirigenti avranno pertanto cura di porre in essere — nel confronto da avviare con il sindacato in sede di contrattazione decentrata per la ridefinizione dei predetti criteri generali di ripartizione dei citati «Fondi» — iniziative e proposte tese a prevedere, per il personale che nella prima fase di applicazione del nuovo modello organizzativo è interessato dai rientri pomeridiani per l'assolvimento dell'orario ordinario d'obbligo di lavoro settimanale, uno specifico riconoscimento economico nell'ambito e con le modalità previste per la utilizzazione e la ripartizione degli attuali «Fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi» in precedenza richiamati. Si precisa in proposito che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, alla negoziazione decentrata in parola partecipano, fino a quando non interverranno — come previsto dall'art. 45, comma 8, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993 — le nuove disposizioni recate dai contratti collettivi nazionali, i sindacati la cui maggiore rappresentatività sia stata accertata in base alle vigenti disposizioni in materia nel settore pubblico (direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, e successive specificazioni ed integrazioni).

La presente direttiva non è applicabile ai servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità o per esigenze da assicurare anche nei giorni non lavorativi, per i quali rimane ferma l'attuale organizzazione dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro.

Per il settore educativo-formativo del comparto scuola fin da ora deve essere posta allo studio la problematica in argomento, al fine di pervenire rapidamente ad idonee soluzioni di razionalizzazione del modello organizzativo.

* * *

Si è ben consapevoli che l'attuazione di un simile nuovo modello organizzativo comporta — come già accennato — notevoli e complessi problemi da risolvere. Le prime applicazioni di tale nuovo modello forniranno peraltro rilevanti indicazioni per avviare ulteriori momenti di riflessione necessari per impostare processi di riforma più raffinati.

Si è altresì consapevoli che l'attuazione del predetto nuovo modello organizzativo si inserisce in un quadro organizzativo più complessivo che coinvolge, per i suoi riflessi, buona parte dell'organizzazione sociale.

Per tali motivi i dirigenti generali ed i dirigenti responsabili, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica e le autorità responsabili degli enti locali, nonché i comitati metropolitani e provinciali esistenti presso le prefetture, sono invitati, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata ad armonizzare l'ipotizzato modello organizzativo con le realtà del vivere sociale nell'ambito delle rispettive aree di intervento.

Per l'attuazione dei nuovi modelli organizzativi, si fa appello al senso di iniziativa e di responsabilità dei dirigenti generali e dei dirigenti, i quali dovranno promuovere e gestire l'intera operazione di rinnovamento della pubblica amministrazione utilizzando tutti gli apporti sinergici necessari. La riuscita di tale operazione comporta peraltro un'azione incisiva, oltre che sul piano tecnico, sul processo di maturazione culturale, che deve concepire sempre di più gli uffici pubblici effettivamente al servizio dell'utenza e «guida» dello sviluppo economico e sociale per renderlo più equilibrato e duraturo per il Paese, non trascurando, soprattutto nell'attuale momento, aspettative di grande rilevanza sociale.

Si invitano, in conclusione, codeste amministrazioni a voler procedere con la necessaria tempestività alle determinazioni riguardanti il nuovo orario di servizio e di lavoro, per realizzare gli obiettivi e le finalità in precedenza illustrate.

I Ministeri, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono invitati, ciascuno nel proprio ambito, a portare la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati od associati, che provvederanno all'attuazione della normativa in argomento nell'ambito della rispettiva autonomia istituzionale ed ordinamentale.

Si resta in attesa di avvenuta ricezione e di comunicazione dei modelli organizzativi adottati nella definizione dell'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro.

p. *Il Presidente:* SACCONI

93A1612

CIRCOLARE 9 marzo 1993, n. 9/93.

Art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Aspettative e permessi sindacali. Aspettativa per funzione pubblica elettiva. Direttiva-circolare.

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale affari generali e personale
Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale
Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)
Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)
Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)
Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)
Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)
Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)
Alle province (per il tramite dei prefetti)
Ai comuni (per il tramite dei prefetti)
Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)
Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)
Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)
Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)
Alle camere di commercio, industria ed artigianato (per il tramite dell'Unioncamere)
Agli istituti autonomi per le case popolari (per il tramite dell'Aniacap)
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Unioncamere
All'Aniacap
Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
Alla Presidenza Consiglio Ministri
Segretariato generale
Ufficio del coordinamento amministrativo
Dipartimento degli affari generali e personale
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali

Al Ministro per il coordinamento della protezione civile

Al Ministro per le aree urbane

Al Ministro per gli affari sociali

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

L'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», reca una nuova regolamentazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, diretta al «contenimento», alla «trasparenza» ed alla «razionalizzazione» della fruizione di tali prerogative sindacali.

È infatti, previsto che, a tali fini, i limiti massimi sono determinati dalla contrattazione collettiva «in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri».

Nella definizione di detti limiti il citato accordo deve tener conto, per ciascun comparto ed area di contrattazione collettiva, «della diversa dimensione ed articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato» e dovrà prevedere «il divieto di cumulare permessi sindacali giornalieri».

L'art. 54 in questione, nel comma 5, precisa altresì che «contestualmente alla definizione della nuova normativa concernente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche» e che con l'accordo di cui si è detto in precedenza devono essere «anche definiti tempi e modalità per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali». Il comma 5 in questione precisa anche che fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che recepisce l'accordo sopra citato, «restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche».

Si richiama, pertanto, l'attenzione di codeste amministrazioni ed enti su quest'ultima disposizione normativa e cioè sul fatto che, medio tempore, fino all'emanazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri rimane in vigore la disciplina delle aspettative sindacali previgente al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in tutti i comparti di contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e, in via analogica, nelle articolazioni regolamentate, per la materia, da apposita disciplina (quale, ad esempio, quella del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395).

È, in proposito, da sottolineare che nel contempo tale ultrattività normativa, ad avviso di questa Presidenza del Consiglio dei Ministri, sussiste anche per i permessi sindacali retribuiti, attese l'uguale radice e l'analoga funzione normativa che accomunano tra loro le pur distinte prerogative sindacali delle aspettative e dei permessi sindacali retribuiti.

Tutto ciò rappresentato, si richiama l'attenzione di codeste amministrazioni ed enti sul dovere che incombe loro, ai sensi del disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, che prescrivono la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del «numero complessivo e dei nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali» nonché degli «elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali».

Tale adempimento è richiesto, come da espressa indicazione normativa, per consentire al Dipartimento della funzione pubblica la pubblicazione dei relativi dati riepilogativi in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Per assolvere — nei tempi e con le modalità previste dal citato art. 16 della legge n. 93/1983 — al disposto del comma 6, dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, si ravvisa l'assoluta necessità di disporre in tempo utile degli elementi conoscitivi in precedenza indicati.

Le amministrazioni in indirizzo — ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'art. 27 della legge n. 93/1983 e dei commi 4 e 6 dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 — sono tenute pertanto a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i suddetti dati, che, per gli indicati fini, devono essere inviati entro e non oltre il 15 maggio 1993, in sede di prima applicazione con riferimento alle situazioni in essere alla data del 31 dicembre 1992, e, relativamente alle cadenze annuali successive, entro il 15 maggio di ciascun anno con riferimento alle situazioni in essere alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Per facilitare la lettura e la memorizzazione dei dati in argomento, le amministrazioni sono invitate a compilare le schede allegate distinte per aspettative per funzione pubblica elettiva (scheda *A)*, permessi sindacali (scheda *B)* ed aspettative sindacali (scheda *C)*; schede che dovranno essere inviate anche in assenza di personale che trovasi in una delle suddette condizioni giuridiche con la annotazione «negativo».

Si richiama la particolare attenzione sul puntuale rispetto del citato termine, avvertendo che nell'allegato alla menzionata relazione annuale al Parlamento sarà particolare cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalare — per tutte le conseguenze che ne possono discendere — anche le amministrazioni inadempienti.

I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel proprio ambito, di portare la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con l'urgenza che il caso richiede e di attivarsi al fine del rigoroso rispetto dei termini di trasmissione sopra specificati.

Si resta in attesa di avvenuta ricezione e di esatto adempimento nei termini indicati.

p. *Il Presidente:* SACCONI

SCHEDA *A*

ELENCO DEI DIPENDENTI COLLOCATI IN ASPETTATIVA PER FUNZIONE PUBBLICA ELETTIVA

(Art. 54, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29)

Amministrazione ....

Comparto ....

Qualifica ....

Cognome e nome	Incarico elettivo	Sede di appartenenza (*)	Prov.
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione della scheda:

Cognome e nome .... tel. ....

(*) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni che hanno personale distribuito sul territorio.

SCHEDA *B*

ELENCO DEI DIPENDENTI BENEFICIARI DEI PERMESSI SINDACALI

(Art. 54, commi 4 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29)

Amministrazione ....

Comparto ....

Sindacato ....

Aderente alla confederazione ....

Qualifica ....

Cognome e nome	Sede di appartenenza (*)	Provincia
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione della scheda:

Cognome e nome .... tel. ....

(*) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni che hanno personale distribuito sul territorio.

SCHEDA *C*

ELENCO DEI DIPENDENTI COLLOCATI IN ASPETTATIVA SINDACALE

(Art. 54, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29)

Amministrazione ....

Comparto ....

Sindacato ....

Aderente alla confederazione ....

Qualifica ....

Cognome e nome	Sede di appartenenza (*)	Provincia
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione della scheda:

Cognome e nome .... tel. ....

(*) Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni che hanno personale distribuito sul territorio.

93A1613

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 18 febbraio 1993, n. 5/601661.

Circolare applicativa dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394, relativa alla presentazione delle domande di contributo finanziario annuale da parte dei consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri

Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394, così come modificato dall'art. 4, comma III, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, ed in relazione al decreto ministeriale 18 marzo 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1991) relativo ai criteri di valutazione delle domande di contributo dei consorzi in oggetto, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione che dovrà essere presentata da parte dei richiedenti per poter essere ammessi alla procedura di contribuzione.

I consorzi interessati dovranno inoltrare apposita domanda, redatta in carta legale, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Div. I - Viale America, 341 - 00144 Roma.

La domanda andrà presentata secondo lo schema allegato 1.

Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo, nonché dello statuto del consorzio vigente al momento della domanda; da tali atti dovrà risultare il rispetto delle condizioni di legge; in particolare, per i consorzi agro-alimentari, lo scopo sociale esclusivo di cui al primo comma dell'art. 10 della legge n. 394/1981.

Detti documenti non sono richiesti ove già disponibili presso gli atti del Ministero e non siano intervenuti nel frattempo fatti nuovi nelle organizzazioni consortili che ne abbiano comportato modifiche.

Tale aspetto troverà certificazione nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva del responsabile legale del consorzio.

Qualora siano intervenute modifiche, occorrerà trasmettere, in allegato alla domanda di contributo, copia autentica degli atti consortili di modifica;

b) atto notorio o dichiarazione sostitutiva in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo, resa dal responsabile legale del consorzio, in base alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, secondo lo schema allegato 2);

c) certificato del competente tribunale, attestante il pieno godimento dei propri diritti da parte del consorzio;

d) copia autentica del bilancio relativo all'esercizio finanziario oggetto della domanda, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del tribunale;

e) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1991 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio (v. schema allegato 3). Si precisa che, per i consorzi turistico-alberghieri, tale distinta deve riferirsi unicamente alle spese sostenute (sia in Italia che all'estero) per l'incremento della domanda estera del settore;

f) dichiarazione del legale rappresentante, illustrativa delle voci di cui al conto profitti e perdite;

g) apposita certificazione rilasciata da società di revisione e certificazione bilanci, qualora il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di lire 300 milioni;

h) dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte nel corso dell'anno di riferimento;

i) programma di attività che il consorzio intende svolgere nell'anno successivo a quello oggetto della domanda di contributo;

l) eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante (regione, associazione imprenditoriale o di categoria; camera di commercio; società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti;

m) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale una copia della domanda di contributo (e della relativa documentazione) è stata inviata al:

1) Ministero del turismo e dello spettacolo, per i consorzi turistico-alberghieri;

2) Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i consorzi agro-alimentari;

n) (per i consorzi agro-alimentari) deliberazione richiesta alla regione e da questa emessa con atto formale secondo le proprie norme statutarie, che individui il consorzio richiedente — per settore e comprensorio — ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1981. La richiesta del consorzio alla regione dovrà essere inoltrata per conoscenza anche a questo Ministero;

o) idonea certificazione antimafia relativa al consorzio, resa ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche. Detta documentazione deve essere acquisita dall'amministrazione non oltre tre mesi dalla data di rilascio. La certificazione antimafia deve riguardare il consorzio ed i suoi organi responsabili (la persona del presidente, vice presidente, i membri del consiglio di amministrazione), nonché i soci (ditte e rispettivi responsabili) che detengano quote di fondo consortile superiori al 10% ed eventuali consorziati per conto dei quali il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

Detta certificazione deve anche riguardare i conviventi delle persone sopra menzionate.

Le domande devono pervenire, complete della documentazione richiesta, entro il 15 maggio di ciascun anno; per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale farà fede il timbro delle PP.TT. comprovante la spedizione entro detto termine (dovrà, pertanto, a richiesta dell'amministrazione, essere prodotta copia della ricevuta postale).

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in duplice copia (quella relativa al bilancio in triplice copia).

Le domande ritardatarie, comunque pervenute fino al 30 giugno, saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilità residue di bilancio.

Il completamento dell'istruttoria delle domande, con l'adozione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi, avverrà entro il 20 novembre di ciascun anno, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 18 marzo 1991.

Pertanto, ogni documento integrativo, che si dovesse rendere necessario acquisire per l'esame della richiesta di contributo, dovrà pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 ottobre.

Si sarà grati ai destinatari della presente circolare se vorranno dare la massima diffusione e pubblicità alle disposizioni in essa contenute.

Il Ministro: VITALONE

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(in bollo)

OGGETTO: *Legge n. 394/1981 (art. 10). Richiesta contributo su spese esercizio consortile 19....*

Il sottoscritto consorzio.., con sede in .... (sede amministrativa ...., sede legale ....) tel. .... nella persona del .... legale rappresentante..

Chiede

a codesto Ministero per il commercio con l'estero la concessione del contributo finanziario annuale, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394, su un totale di spese ammissibili a contributo di Lit. ...., secondo le indicazioni di cui all'art. 2, decreto ministeriale 18 marzo 1991 sostenute nel corso dell'esercizio consortile 19...., come da distinta allegata.

Dichiara di non aver usufruito di contribuzioni finanziarie di competenza dell'esercizio finanziario oggetto della presente richiesta, erogate dalla regione e/o da enti regionali collegati (finanziarie regionali od organi con partecipazione maggioritaria delle regioni), sulla generalità delle spese consortili e cioè non finalizzate a singole iniziative.

Dichiara di aver usufruito di contribuzioni finanziarie finalizzate a specifiche iniziative, da parte di regioni e/o enti regionali collegati, nonché di contributi a qualsiasi titolo da parte di province, comuni, camere di commercio centri esteri regionali, per un totale di:........
....

(oppure: «Dichiara di non aver usufruito..»)

Ai fini dell'eventuale versamento del contributo ministeriale comunica quanto segue:

che l'importo riconosciuto può essere accreditato su c/c n. .... intrattenuto presso..,

di non essere tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta di incasso;

che il consorzio è intestatario del codice fiscale (oppure partita IVA n. ....).

Allega la seguente documentazione:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio vigente al momento della presentazione della domanda (o degli atti di modifica);

2) atto notorio o dichiarazione sostitutiva contenente le informazioni richieste dalla disciplina vigente;

3) certificato del tribunale attestante il pieno godimento dei diritti da parte del consorzio;

4) copia autentica del bilancio al 31 dicembre 19.... comprensivo del conto profitti e perdite approvato dall'assemblea dei soci e riportante gli estremi di deposito presso la cancelleria del tribunale di ....;

5) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1991 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio;

6) dichiarazione del legale rappresentante illustrativa delle voci di cui al conto profitti e perdite;

7) (solo nel caso in cui il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di lire 300 milioni) certificazione rilasciata da società di revisione e certificazione bilanci;

8) dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte nel corso dell'anno oggetto della presente richiesta di contributo;

9) programma delle attività che il consorzio intende svolgere nel corso del 19....,

10) (ove ricorra l'ipotesi) dichiarazione dell'organismo ospitante (regione o associazione imprenditoriale, ovvero della camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti;

11) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale è stata inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (per i consorzi agro-alimentari) o al Ministero del turismo e dello spettacolo (per i consorzi turistico-alberghieri) copia della domanda e della documentazione relativa;

12) (per i consorzi agro-alimentari) deliberazione richiesta ed emessa dalla regione per l'individuazione del consorzio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1981;

13) certificazione antimafia.

ALLEGATO 2

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(da allegare a domanda di contributo in favore di consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri)

Io sottoscritto.. nato a ...., domiciliato in ...., nella qualità di rappresentante legale del consorzio.. con sede in ...., iscritto al tribunale di.., al n. ...., effettuo la seguente dichiarazione da valere ai fini della legge n. 394/1981 (art. 10).

Sotto la mia personale responsabilità, ed avendone diretta conoscenza, attesto che:

1) il consorzio è stato costituito in data................................ ed è regolato dallo statuto vigente del...................................... Entrambi i documenti sono allegati alla domanda di contributo (ovvero: entrambi i documenti sono agli atti di codesto Ministero e non sono intervenuti fatti nuovi nell'organizzazione consortile che ne abbiano comportato modifiche; ovvero: sono intervenute modifiche e si allegano i relativi atti).

Si indicano di seguito i nominativi corrispondenti agli organi responsabili del consorzio (presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione)...
....
....

I seguenti consorziati detengono una quota del fondo consortile superiore al 10%...
....
....
....

Il consorzio opera, per conto dei seguenti consorziati, in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione (ove ricorra);

2) il consorzio, alla data di presentazione del contributo ministeriale, risulta costituito da n. .... imprese; di esse viene indicato, nell'allegato elenco, il numero di iscrizione alle rispettive camere di commercio (per le imprese soggette a tale obbligo) e il relativo settore di attività;

3) (ove ricorra) il consorzio ha sede nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, e n. .... aziende associate hanno sede in detti territori;

4) il consorzio dispone (oppure non dispone) di una struttura operativa stabile (propria sede e proprio personale);

5) il consorzio, come risulta dalle spese esposte in bilancio e dall'illustrazione prodotta ad integrazione della domanda di contributo, ha svolto (oppure non ha svolto), nel corso dell'esercizio oggetto della presente richiesta, attività promozionale all'estero per un importo non inferiore al 30% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo;

6) (ove ricorra, per i consorzi di nuova formazione, ossia costituiti successivamente all'entrata in vigore della legge 20 ottobre 1990, n. 304), il consorzio associa in maggioranza imprese non associate in precedenza ad altri consorzi.

Letto, confermato e sottoscritto

....

ALLEGATO 3

DISTINTA DELLE VOCI DI SPESA A FRONTE DELLE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

	Importo spese	Riferimento voce bilancio
SPESE DI GESTIONE:		
Personale	L.	
Consulenze e corrispettivi a terzi	»	
Sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio	»	
Quote annuali di ammortamento nei termini di legge	»	
Organi sociali	»	
Imposte	»	
Contributi ad organismi connessi con l'attività consortile	»	
SPESE PROMOZIONALI:		
Viaggi e missioni	»	
Partecipazione a fiere	»	
Indagini di mercato	»	
Pubblicità e pubbliche relazioni	»	
Traduzioni e interpretariato	»	
Attività di formazione connessa con l'export	»	
Totale . . .	L.	

Del suddetto totale, le spese per attività promozionale all'estero, pari al .... %, sono rappresentate dalle seguenti voci, come da illustrazione degli importi esposti in bilancio: (*nota bene:* è da tener presente che non sono computabili in questo parziale gli emolumenti fissi o quota-parte degli stessi corrisposta al personale, le spese per manifestazioni internazionali in Italia, le spese per viaggi in Italia).

....

....

....

....

93A1592

CIRCOLARE 18 febbraio 1993, n. 5/601662.

Circolare applicativa della legge 21 febbraio 1989, n. 83, relativa alla presentazione delle domande di contributo finanziario annuale da parte dei consorzi per il commercio estero.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Gabinetto

Al Ministero del tesoro - Gabinetto

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Gabinetto

Ai presidenti delle giunte regionali tramite il commissario del Governo presso la regione

Al presidente della giunta regionale della Sicilia tramite il commissario di Stato

Al presidente della giunta regionale della Sardegna tramite il rappresentante del Governo

Al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia tramite il commissario del Governo presso la regione

Al presidente della giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta

Al presidente della provincia autonoma di Bolzano tramite il commissario del Governo

Al presidente della provincia autonoma di Trento tramite il commissario del Governo

All'Istituto nazionale per il commercio estero

All'Unione italiana delle camere di commercio

Alla Confederazione generale dell'industria italiana

Alla Confederazione italiana piccole e medie industrie

Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo

Alla Confederazione generale italiana dell'artigianato

Alla Confederazione nazionale dell'artigianato

Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi

Alla Federazione nazionale fra i consorzi per l'esportazione (Federexport)

All'Associazione generale cooperative italiane

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale cooperative e mutue

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)

Alla Confcoltivatori

Alla Corte dei conti

Al Gabinetto sig. Ministro

Alla Ragioneria centrale presso il Ministero

Alle Direzioni generali:
Valute
Import-Export
Accordi commerciali
Personale e affari generali

In relazione alla legge n. 83 del 21 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1989 ed al decreto ministeriale 25 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1992, relativi al sostegno pubblico in favore dei consorzi all'esportazione, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione che dovrà essere presentata da parte dei richiedenti per poter essere ammessi alla procedura di contribuzione

I consorzi richiedenti dovranno inoltrare domanda in carta legale al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Viale America, 341 - 00144 Roma.

La domanda andrà formulata secondo lo schema allegato 1.

Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo, nonchè dello statuto del consorzio vigente al momento della domanda; da tali atti dovrà risultare il rispetto delle

condizioni di legge. In particolare lo statuto dovrà espressamente riportare il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile, nonché lo scopo sociale esclusivo previsto dall'art. 1 della legge.

Detti documenti non sono richiesti ove già disponibili presso gli atti del Ministero e non siano intervenuti nel frattempo fatti nuovi nelle organizzazioni consortili che ne abbiano comportato modifiche.

Tale aspetto troverà certificazione nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva del responsabile legale del consorzio.

Qualora siano intervenute modifiche, occorrerà trasmettere, in allegato alla domanda di contributo, copia autenticata degli atti consortili di modifica:

b) atto notorio o *dichiarazione sostitutiva* in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, resa dal responsabile legale del consorzio secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le successive variazioni, secondo lo schema allegato 2;

c) certificato del competente *tribunale* attestante il pieno godimento dei propri diritti da parte del consorzio;

d) copia autentica del bilancio relativo all'esercizio finanziario oggetto della domanda, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del tribunale;

e) distinta delle singole *voci di spesa*, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 25 marzo 1992 (vedi schema allegato 3);

f) dichiarazione del legale rappresentante illustrativa delle voci di cui al conto profitti e perdite;

g) apposita *certificazione* rilasciata da società di revisione e certificazione bilanci qualora il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di lire 300 milioni;

h) dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte nel corso dell'anno di riferimento;

i) programma delle attività che il consorzio intende svolgere nell'anno successivo a quello oggetto della domanda di contributo;

l) eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante (regione, associazione imprenditoriale ovvero camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti;

m) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale è stata inviata alla regione copia della domanda di contributo e della documentazione relativa;

n) idonea certificazione antimafia relativa al consorzio, resa ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche.

Detta documentazione deve essere acquisita dall'amministrazione non oltre tre mesi dalla data di rilascio.

La certificazione antimafia deve riguardare il consorzio ed i suoi organi responsabili (la persona del presidente, vice presidente, i membri del consiglio di amministrazione), nonchè i soci (ditte e rispettivi responsabili) che detengano una partecipazione superiore al 10% ed eventuali consorziati per conto dei quali il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

Detta certificazione deve anche riguardare i conviventi delle persone sopra menzionate.

In considerazione del divieto del cumulo di contributi di fonte pubblica erogati allo stesso titolo, come previsto al comma 6, art. 5, della legge n. 83/1989, sono esclusi dal contributo ministeriale quei consorzi all'esportazione che abbiano ottenuto da regioni, finanziarie regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni contributi, di competenza dell'esercizio consortile di riferimento, sulla generalità delle spese.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in duplice copia (quella relativa al bilancio in triplice copia).

Le domande ai sensi della legge devono pervenire, complete della documentazione richiesta, *entro il 15 maggio di ciascun anno;* per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale farà fede il timbro delle poste e delle telecomunicazioni comprovante la spedizione entro detto termine (dovrà, pertanto, a richiesta dell'amministrazione, essere prodotta copia della ricevuta postale).

Le domande ritardatarie, comunque pervenute fino al 30 giugno, saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilità residue di bilancio.

Il consorzio richiedente dovrà *contestualmente* spedire copia della domanda e copia di tutta la documentazione allegata anche alla regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio stesso.

Il completamento dell'istruttoria delle domande, con l'adozione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi, avverrà entro il 20 novembre di ciascun anno, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Pertanto, ogni documento integrativo, che si dovesse rendere necessario acquisire per l'esame della richiesta di contributo, dovrà pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 ottobre.

Con lo scopo, infine, di disporre di dati utili a verificare l'evolversi del fenomeno consortile all'esportazione, si invitano i consorzi a trasmettere, insieme alla domanda di contributo, la scheda unita alla presente circolare, da compilare a fini statistici (allegato 4).

Si sarà grati ai destinatari della presente circolare se vorranno dare la massima diffusione e pubblicità alle disposizioni in essa contenute.

Il Ministro: VITALONE

ALLEGATO 1

Fac simile di domanda
(in bollo)

OGGETTO: *Legge n. 83/1989. Richiesta contributo su spese esercizio consortile 19...*

Il sottoscritto consorzio...
con sede in ....
(sede amministrativa...,
sede legale..)
tel. .... nella persona del ....,
legale rappresentante...............................

Chiede

a codesto Ministero per il commercio con l'estero la concessione del contributo finanziario annuale, ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83, su un totale di spese ammissibili a contributo di Lit. ...., sostenute nel corso dell'esercizio consortile 19......, come da distinta allegata.

Dichiara di non aver usufruito di contribuzioni finanziarie di competenza dell'esercizio finanziario oggetto della presente richiesta, erogate dalla regione e/o da enti regionali collegati (finanziarie regionali od organi con partecipazione maggioritaria delle regioni), sulla generalità delle spese consortili e cioè non finalizzate a singole iniziative.

Dichiara di aver usufruito di contribuzioni finanziarie finalizzate a specifiche iniziative, da parte di Ministeri ed enti pubblici, regioni e/o enti regionali collegati, nonché di contributi a qualsiasi titolo da parte di province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali, per un totale di: .... (oppure: «Dichiara di non aver usufruito ....)».

Ai fini dell'eventuale versamento del contributo ministeriale comunica quanto segue:

che l'importo riconosciuto può essere accreditato su conto corrente n. .... intrattenuto presso..;

di non essere tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta di incasso;

che il consorzio è intestatario del codice fiscale (oppure partita IVA) n. ....

Allega la seguente documentazione:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio vigente al momento della presentazione della domanda (o degli atti di modifica);

2) atto notorio o dichiarazione sostitutiva, in regola con la vigente normativa sul bollo contenente le informazioni richieste dalla disciplina vigente;

3) certificato del tribunale attestante il pieno godimento dei diritti da parte del consorzio;

4) copia autentica del bilancio al 31 dicembre 19... comprensivo del conto profitti e perdite approvato dall'assemblea dei soci e riportante gli estremi di deposito presso la cancelleria del tribunale di...........;

5) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui al decreto ministeriale 25 marzo 1992 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio;

6) dichiarazione del legale rappresentante illustrativa delle voci di cui al conto profitti e perdite;

7) (solo nel caso in cui il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di Lit. 300 milioni) certificazione rilasciata da società di revisione e certificazione bilanci;

8) dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte nel corso dell'anno oggetto della presente richiesta di contributo;

9) programma delle attività che il consorzio intende svolgere nel corso del 19...;

10) (ove ricorra l'ipotesi) dichiarazione dell'organismo ospitante (regione o associazione imprenditoriale, ovvero della camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti;

11) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale è stata inviata alla regione copia della domanda di contributo e della documentazione relativa;

12) certificazione antimafia.

ALLEGATO 2

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in bollo)
(da allegare a domanda di contributo in favore consorzi export)

Io sottoscritto .... nato a ...., domiciliato in ...., nella qualità di rappresentante legale del consorzio ...., con sede in ...., iscritto al tribunale di..., al n. ...., effettuo la seguente dichiarazione da valere ai fini della legge 21 febbraio 1989, n. 83.

Sotto la mia personale responsabilità, ed avendone diretta conoscenza, attesto che:

1) il consorzio è stato costituito in data .... ed è regolato dallo statuto vigente del .... Entrambi i documenti sono allegati alla domanda di contributo (ovvero: entrambi i documenti sono agli atti di codesto Ministero e non sono intervenuti fatti nuovi nell'organizzazione consortile che ne abbiano comportato modifiche; ovvero: sono intervenute modifiche e si allegano i relativi atti). Si indicano di seguito i nominativi corrispondenti agli organi responsabili del consorzio (presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione) .... I seguenti consorziati detengono una partecipazione superiore al 10% (ove ricorra)...

Il consorzio opera, per conto dei seguenti consorziati, in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione (ove ricorra): ....;

2) il consorzio, alla data di presentazione della domanda di contributo ministeriale, risulta costituito da n. .... imprese, di cui n. .... industriali, n. .... commerciali, n. .... artigiane (ovvero, se trattasi di consorzio artigiano: il consorzio è costituito da n. .... imprese artigiane, come individuate dalla legge 8 agosto 1985, n. 493); di esse viene indicato nell'allegato elenco il numero di iscrizione alle rispettive camere di commercio ed il relativo settore d'attività; (ove ricorra) il consorzio associa ditte che operano nei settori merceologici specializzati individuati con decreto del Ministro dell'industria del 23 febbraio 1990 ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 83/1989;

3) le imprese consorziate hanno la natura di piccole e medie imprese ai sensi della legge 2 agosto 1977, n. 675, art. 2, secondo comma, lettera *f)* (ovvero, ove ricorra) il consorzio avente natura artigiana, è iscritto alle separate sezioni dell'albo previsto all'art. 5 della legge n. 443 dell'8 agosto 1985. Fra le imprese consorziate non intercorrono collegamenti di carattere tecnico/finanziario tali da configurarle come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale, in rispetto del disposto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 83/1989;

4) (ove ricorra) il consorzio ha sede nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e n. .... aziende associate hanno sede in detti territori;

5) le imprese partecipanti all'attività consortile non sono contemporaneamente associate a più di due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla legge n. 83/1989 (ove ricorra: partecipano anche al consorzio «........», che ha lo scopo sociale esclusivo di gestire una struttura stabile all'estero, come risulta dallo statuto allegato in copia);

6) il consorzio dispone (oppure non dispone) di una struttura operativa stabile (propria sede e proprio personale);

7) il consorzio dispone (oppure non dispone) delle seguenti stabili strutture all'estero per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate: ....,

8) il consorzio, come risulta dalle spese esposte in bilancio e dall'illustrazione prodotta ad integrazione della domanda di contributo, ha svolto (oppure non ha svolto), nel corso dell'esercizio oggetto della presente richiesta, attività promozionale all'estero per un importo non inferiore al 30% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo;

9) (ove ricorra, per i consorzi di nuova formazione, ossia costituiti dopo l'entrata in vigore della legge n. 83/1989) il consorzio associa in maggioranza imprese non associate in precedenza ad altri consorzi (si ricorda che tale dichiarazione va ripetuta per i primi cinque anni di vita del consorzio);

10) il fondo consortile ammonta, alla data di presentazione della domanda, a Lit. .... (importo relativo alla sottoscrizione totale delle quote), sottoscritto dalle imprese partecipanti secondo quanto previsto dalla legge n. 83/1989;

11) il consorzio, in conformità al proprio statuto sociale, ha realizzato nel corso dell'anno oggetto della richiesta di contributo, esclusivamente attività finalizzata all'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e non ha svolto attività finalizzata alle vendite sul mercato interno.

Letto, confermato e sottoscritto ....

In elenco allegato:

Denominazione e sede ditte	N. iscrizione e camera commercio	Settore attività (*)
1)		
2)		
3)		

(*) Se: industriale, commerciale, artigianale.

ALLEGATO 3

DISTINTA DELLE VOCI DI SPESA A FRONTE DELLE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

	Importo spese	Riferimento voce bilancio
SPESE DI GESTIONE:		
Personale	L.	
Consulenze e corrispettivi a terzi	»	
Sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio . . .	»	
Quote annuali di ammortamento nei termini di legge	»	
Organi sociali	»	
Imposte	»	
Contributi ad organismi connessi con l'attività consortile	»	
SPESE PROMOZIONALI:		
Viaggi e missioni	L.	
Partecipazioni a fiere	»	
Indagini di mercato	»	
Pubblicità e pubbliche relazioni .	»	
Traduzioni e interpretariato . . .	»	
Attività di formazione connessa con l'export	»	
Totale . . .	L.	

Del suddetto totale, le spese per attività promozionale all'estero, pari al ..... %, sono rappresentate dalle seguenti voci, come da illustrazione degli importi esposti in bilancio: (*nota bene:* è da tener presente che non sono computabili in questo parziale gli emolumenti fissi o quota-parte degli stessi corrisposta al personale, le spese per manifestazioni internazionali in Italia, le spese per viaggi in Italia):

....

....

....

....

ALLEGATO 4

Scheda da compilare a fini statistici

Consorzio: ....

Ubicazione: ☐ Nord ☐ Centro ☐ Sud

Associato a: ☐ Confindustria ☐ Confapi ☐ Confcommercio
☐ Confesercenti ☐ Confartigianato ☐ CNA
☐ Confcooperative ☐ Lega Cooperative

N° .... ditte consorziate, di cui operanti nel settore:
industria n. ☐
commercio n. ☐
artigianato n. ☐

Settori merceologici delle consorziate:

Agro-alimentare	n. ☐	Elettronica	n. ☐
Moda-persona	n. ☐	Mecc. consumo	n. ☐
Casa	n. ☐	Mecc. strumentale	n. ☐
Tempo libero cultura	n. ☐	Servizi	n. ☐
Chimica-farmaceutica	n. ☐	Altri (specificare)	n. ☐
		....	
		....	

Percentuale media del fatturato all'export delle consorziate (ovvero elementi sul grado di apertura all'export):

Mercati esteri di interesse: (indicare quali) ☐ tradizionalmente di interesse: ....

☐ di nuovo interesse:

Strutture consortili all'estero: (indicare dove) ☐ nel mercato europeo:

☐ in mercati extra-europei:
....
....
....

Importo ultimo contributo Mincomes: L. ....

Eventuali suggerimenti:

....

....

....

93A1593

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante: «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari».

Il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante: «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 1993.

93A1623

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1993 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Immagine e territorio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Potenza, costituita per rogito Scardaccione in data 28 dicembre 1982, rep. 7871, reg. soc. 2295, tribunale di Potenza;

società cooperativa mista «Cooperativa autoporto Potenza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 3 ottobre 1985, rep. 19370/4558, reg. soc. 3043, tribunale di Potenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «La costruttrice Picernese» a responsabilità limitata, con sede in Potenza, costituita per rogito Perri Pedio in data 10 dicembre 1962, rep. 3534, reg. soc. 608, tribunale di Potenza;

società cooperativa mista «Gemen - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Potenza, costituita per rogito De Bellis in data 26 ottobre 1984, rep. 75860, reg. soc. 2746, tribunale di Potenza;

società cooperativa di consumo «Iasminum a responsabilità limitata», con sede in Potenza, costituita per rogito Zotta in data 28 marzo 1979, rep. 3864, reg. soc. 1585, tribunale di Potenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa Cobios a responsabilità limitata», con sede in Potenza, costituita per rogito Zotta in data 21 ottobre 1981, rep. 7474, reg. soc. 1988, tribunale di Potenza;

società cooperativa mista «Rigel a responsabilità limitata», con sede in Potenza, costituita per rogito Zotta in data 7 luglio 1981, rep. 7032, reg. soc. 1942, tribunale di Potenza;

società cooperativa mista «Nursery School a responsabilità limitata», con sede in Potenza, costituita per rogito Gatti in data 26 aprile 1980, rep. 4465, reg. soc. 2903, tribunale di Potenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Kronos giornalisti lucani a responsabilità limitata», con sede in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 27 gennaio 1978, rep. 45060, reg. soc. 1450, tribunale di Potenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa proposta lucana a responsabilità limitata», con sede in Potenza, costituita per rogito Zotta in data 29 gennaio 1982, rep. 8097, reg. soc. 2060, tribunale di Potenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa Pulsar a responsabilità limitata», con sede in Potenza, costituita per rogito Zotta in data 7 luglio 1981, rep. 7033, reg. soc. 1941, tribunale di Potenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Basilicata - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Potenza, costituita per rogito De Bellis in data 13 giugno 1981, rep. 60545, reg. soc. 1983, tribunale di Potenza;

società cooperativa edilizia «Cassa di Risparmio 2 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Potenza, costituita per rogito De Bellis in data 22 maggio 1984, rep. 74157, reg. soc. 2615, tribunale di Potenza;

società cooperativa mista «Cooperativa iniziative attività ricreative culturali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Potenza, costituita per rogito Gatti in data 28 ottobre 1985, rep. 4869, reg. soc. 3068, tribunale di Potenza.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 11 febbraio 1993 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola silvo pastorale "Selvi" a responsabilità limitata», con sede in Esperia (Frosinone), costituita per rogito Mollo in data 24 novembre 1985, rep. 27845, reg. soc. 2317, tribunale di Cassino, BUSC n. 1138/216437;

società cooperativa agricola «Valcoop a responsabilità limitata», con sede in Vallecorsa (Frosinone), costituita per rogito Labate in data 18 gennaio 1986, rep. 28279, reg. soc. 4782, tribunale di Frosinone, BUSC n. 1166/218147;

società cooperativa agricola «Le Colonnelle - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Mollo in data 29 dicembre 1975, rep. 18358, reg. soc. 594, tribunale di Cassino, BUSC n. 672/144491;

società cooperativa agricola «Agricola Sovrana a responsablità limitata», con sede in Sora (Frosinone), costituita per rogito Monaco in data 15 ottobre 1962, rep. 25735, reg. soc. 18 63, tribunale di Cassino, BUSC n. 19/79279;

società cooperativa agricola «Ape Regina Anagni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Anagni (Frosinone), costituita per rogito Anderlini in data 15 maggio 1980, rep. 10771, reg. soc. 2896, tribunale di Frosinone, BUSC n. 883/177952.

93A1594

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 19 novembre 1992 le autorizzazioni a gestire un magazzino generale concesse alla S.p.a. Iltalfrigor, con sede in Milano, sono state confermate a favore della S.r.l. Iltalfrigor.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1992 le autorizzazioni a gestire un magazzino generale concesse alla S.p.a. Docks Consorzio Como, con sede in Como, sono state confermate a favore della S.r.l. Docks Consorzio Como.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1992 le autorizzazioni a gestire un magazzino generale concesse alla S.p.a. Depositi magazzini Altitalia, con sede in Verdello (Bergamo), sono state confermate a favore della Ste.Mi. Magazzini generali S.r.l.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1992 le autorizzazioni a gestire un magazzino generale concesse alla S.p.a. S.A.L.S.O. - Società anonima ligure stabilimenti oleari, con sede in Imperia, sono state confermate a favore della S.r.l. S.A.L.S.O. - Società anonima ligure stabilimenti oleari.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1993 le autorizzazioni a gestire un magazzino generale concesse alla S.p.a. Intertrasport, con sede in Gorle (Bergamo), sono state confermate a favore della Nuova S.p.a. Intertrasport.

93A1595

MINISTERO DEL TESORO

N. 44

Media dei titoli del 5 marzo 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	75.900
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	102,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98.500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,350
» » » 21- 4-1987/94	93.375
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,925
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,950
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100 —
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100 075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,950
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,125
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101.325
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,675
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,875
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,125
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99.975
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,250
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100.350
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,450
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,500
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,450
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100,100
» » » 12,00% 19- 9-1991/97	99,950
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	100 —
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	99,975
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	100,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,100
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 -
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,800
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101 --
» » » TR 2,5% 1983/93	101,050
» » » Ind. 1- 4-1988/93	100 —
» » » » 1- 5-1988/93	100,375
» » » » 1- 6-1988/93	100,925
» » » » 18- 6-1986/93	100.075
» » » » 1- 7-1988/93	101 —
» » » » 17- 7-1986/93	100,150
» » » » 1- 8-1988/93	101,075
» » » » 19- 8-1986/93	100,450

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,825
» » » » 18- 9-1986/93	100,775
» » » » 1-10-1988/93	100,425
» » » » 20-10-1986/93	101,225
» » » » 1-11-1988/93	100,500
» » » » 18-11-1987/93	101,900
» » » » 19-12-1986/93	103,425
» » » » 1- 1-1989/94	101,125
» » » » 1- 2-1989/94	101,050
» » » » 1- 3-1989/94	100,950
» » » » 15- 3-1989/94	100,675
» » » » 1- 4-1989/94	100,200
» » » » 1- 9-1989/94	100,225
» » » » 1-10-1987/94	100,750
» » » » 1-11-1989/94	99,950
» » » » 1- 1-1990/95	100,375
» » » » 1- 2-1985/95	101,425
» » » » 1- 3-1985/95	99,875
» » » » 1- 3-1990/95	100,100
» » » » 1- 4-1985/95	98,275
» » » » 1- 5-1985/95	97,650
» » » » 1- 5-1990/95	99,825
» » » » 1- 6-1985/95	97,850
» » » » 1- 7-1985/95	98,150
» » » » 1- 7-1990/95	100,025
» » » » 1- 8-1985/95	98,325
» » » » 1- 9-1985/95	98,075
» » » » 1- 9-1990/95	100 —
» » » » 1-10-1985/95	98,825
» » » » 1-10-1990/95	99,825
» » » » 1-11-1985/95	99,675
» » » » 1-11-1990/95	99,775
» » » » 1-12-1985/95	100,325
» » » » 1-12-1990/95	99,875
» » » » 1- 1-1986/96	100,250
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,100
» » » » 1- 1-1991/96	99,975
» » » » 1- 2-1986/96	100 —
» » » » 1- 2-1991/96	99,950
» » » » 1- 3-1986/96	99,475
» » » » 1- 4-1986/96	99,575
» » » » 1- 5-1986/96	96,725
» » » » 1- 6-1986/96	96,700
» » » » 1- 7-1986/96	96,800

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	96,925
» » » »	1- 9-1986/96	97,125
» » » »	1-10-1986/96	98,125
» » » »	1-11-1986/96	99,250
» » » »	1-12-1986/96	101,225
» » » »	1- 1-1987/97	100,050
» » » »	1- 2-1987/97	99,675
» » » »	18- 2-1987/97	99,675
» » » »	1- 3-1987/97	98,825
» » » »	1- 4-1987/97	96,725
» » » »	1- 5-1987/97	96,375
» » » »	1- 6-1987/97	96,325
» » » »	1- 7-1987/97	96,175
» » » »	1- 8-1987/97	97,250
» » » »	1- 9-1987/97	98,325
» » » »	1- 3-1991/98	97,675
» » » »	1- 4-1991/98	97,150
» » » »	1- 5-1991/98	97,025
» » » »	1- 6-1991/98	97,375
» » » »	1- 7-1991/98	97,925
» » » »	1- 8-1991/98	97,500
» » » »	1- 9-1991/98	97,250
» » » »	1-10-1991/98	96,750
» » » »	1-11-1991/98	96,925
» » » »	1-12-1991/98	97,250
» » » »	1- 1-1992/99	97,275
» » » »	1- 2-1992/99	97,250
» » » »	1- 3-1992/99	97,300
» » » »	1- 4-1992/99	96,600
» » » »	1- 5-1992/99	96,550
» » » »	1- 6-1992/99	97,125
» » » »	1- 8-1992/99	97,225

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	100
» » »	12,50%	1-10-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993	100,025
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,975
» » »	12,50%	17-11-1993	100,225
» » »	12,50%	1-12-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 -
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,975
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100 -
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,975
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,225
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,300
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,475
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,525
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,675
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	98,875
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,800
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,550
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,050
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,100
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,225
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,200
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,050
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97,925
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	98,275
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,175
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,775
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,950
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,950
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	98,350

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	15- 4-1985/93	9,75%	99,050
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,600
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99 -
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,250
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,050
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,800
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,050
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,950
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	97
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	103,250
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	98,050
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,300
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	103,600
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	102,500
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,275
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	107,500
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	107,050
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,100
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	107,950
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	106
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	104,600
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	104,250
» » » »	26- 5-1992/97	10,50%	105,100

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M05033

N. 45

Media dei titoli dell'8 marzo 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,850
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	102,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,525
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,300
» » » 21- 4-1987/94	93,200
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,925
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100 —
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,925
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,950
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,125
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101,275
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,575
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,775
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,175
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,075
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,250
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,375
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,350
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,800
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,450
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100,075
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	100,100
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	100,050
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99,750
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,100
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,975
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101
» » » TR 2,5% 1983/93	101,275
» » » Ind 1- 4-1988/93	99,975
» » » » 1- 5-1988/93	100,350
» » » » 1- 6-1988/93	100,875
» » » » 18- 6-1986/93 .	100,250
» » » » 1- 7-1988/93 . . .	101,250
» » » » 17- 7-1986/93 . . .	100,325
» » » » 1- 8-1988/93	101,125
» » » » 19- 8-1986/93	100,400
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,850
» » » » 18- 9-1986/93	100,700
» » » » 1-10-1988/93	100,425
» » » » 20-10-1986/93	101,325
» » » » 1-11-1988/93	100,650
» » » » 18-11-1987/93	102,400
» » » » 19-12-1986/93	103,300
» » » » 1- 1-1989/94 . . .	100,975
» » » » 1- 2-1989/94 . . .	101,050
» » » » 1- 3-1989/94	101 —
» » » » 15- 3-1989/94	100,550
» » » » 1- 4-1989/94	100,275
» » » » 1- 9-1989/94	100,250
» » » » 1-10-1987/94	100,700
» » » » 1-11-1989/94	99,925
» » » » 1- 1-1990/95	100,250
» » » » 1- 2-1985/95	101,575
» » » » 1- 3-1985/95	99,625
» » » » 1- 3-1990/95	100,075
» » » » 1- 4-1985/95	98,025
» » » » 1- 5-1985/95 . . .	97,350
» » » » 1- 5-1990/95 . . .	98,650
» » » » 1- 6-1985/95 . . .	97,550
» » » » 1- 7-1985/95 . . .	97,925
» » » » 1- 7-1990/95 . . .	99,975
» » » » 1- 8-1985/95 . .	98,150
» » » » 1- 9-1985/95 . .	98,175
» » » » 1- 9-1990/95 .	99,925
» » » » 1-10-1985/95 .	98,775
» » » » 1-10-1990/95 .	98,625
» » » » 1-11-1985/95	99,600
» » » » 1-11-1990/95 .	99,575
» » » » 1-12-1985/95 . .	100,400
» » » » 1-12-1990/95 . .	99,900
» » » » 1- 1-1986/96 .	100,250
» » » » 1- 1-1986/96 II	102,750
» » » » 1- 1-1991/96 .	99,900
» » » » 1- 2-1986/96	100,275
» » » » 1- 2-1991/96 . . .	99,950
» » » » 1- 3-1986/96 . . .	99,475
» » » » 1- 4-1986/96 . . .	97,550
» » » » 1- 5-1986/96 . . .	96,650
» » » » 1- 6-1986/96 .	96,650
» » » » 1- 7-1986/96 . . .	96,775

Certificati di	credito del	Tesoro	Ind.	1- 8-1986/96	96,850
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,250
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,075
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,475
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,900
»	»	»	»	1- 1-1987/97	100,275
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,825
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,750
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,900
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,350
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96 —
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,275
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,550
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,250
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97,775
»	»	»	»	1- 4-1991/98	97,225
»	»	»	»	1- 5-1991/98	97,100
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,675
»	»	»	»	1- 7-1991/98	97,800
»	»	»	»	1- 8-1991/98	97,650
»	»	»	»	1- 9-1991/98	97,425
»	»	»	»	1-10-1991/98	96,850
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,900
»	»	»	»	1-12-1991/98	97,200
»	»	»	»	1- 1-1992/99	97,475
»	»	»	»	1- 2-1992/99	97,325
»	»	»	»	1- 3-1992/99	97,200
»	»	»	»	1- 4-1992/99	96,525
»	»	»	»	1- 5-1992/99	96,625
»	»	»	»	1- 6-1992/99	97,125
»	»	»	»	1- 8-1992/99	97,125

Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,975
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,225
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,350
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,025
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,175
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,150
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,200
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,225
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,250
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,175
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,125
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,275
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	99,100
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	99,600
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	98,975
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	98,275
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	98,275
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100 —
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,025
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,100
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,200
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,025
»	»	»	12,00%	20- 6-199 /98	97,950
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	97,775
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	97,625
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99,225
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	96,775
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	96,875
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	96,975
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	96,875

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	15- 4-1985/93	9,75%	99,100
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	97,725
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,525
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	98,500
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98,400
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,300
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	98,050
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	100,375
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	100,600
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	99,325
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	101,775
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	98,350
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,400
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,550
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	103,200
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,200
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	108,200
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	108 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	102,600
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	104,775
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	106,050
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	103 —
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	104,900
»	»	»	»	23- 3-1992/97	10,20%	104,600
»	»	»	»	26- 5-1992/97	10,50%	102,250

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M08033

Cambi giornalieri del 12 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 12 marzo 1993

Dollaro USA	1608,97
ECU	1873,97
Marco tedesco	966,06
Franco francese	284,27
Lira sterlina	2300,83
Fiorino olandese	859,54
Franco belga	46,93
Peseta spagnola	13,54
Corona danese	251,50
Lira irlandese	2347,49
Dracma greca	7,14
Escudo portoghese	10,45
Dollaro canadese	1296,09
Yen giapponese	13,65
Franco svizzero	1055,41
Scellino austriaco	137,30
Corona norvegese	227,10
Corona svedese	206,76
Marco finlandese	265,35
Dollaro australiano	1134,65

93A1661

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

POLITECNICO DI BARI

Facoltà di ingegneria (sede di Taranto):

geotecnica.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di magistero:

psicologia generale.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di farmacia:

chimica organica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di sociologia:

filosofia della politica.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di lettere e filosofia:

pedagogia speciale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A1614

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI, ai sensi della normativa indicata in epigrafe, nella seduta del 30 dicembre 1992 ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/78, così come modificato dalla legge n. 91/79 i programmi di seguito specificati:

1) programma di investimento concernente l'ampliamento e l'ammodernamentodello stabilimento di Sermoneta (Latina) presentato dalla società Bristol italiana Sud S.p.a. all'IMI.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 127.702 milioni, è determinato in 4.600 milioni di lire.

Il predetto importo deve intendersi quale limite massimo dell'onere a carico dell'Agenzia la quale dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall'art. 1, comma 3, lettera *e)*, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica;

2) programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Sermoneta (Latina) presentato dalla società Bristol italiana (Sud) S.p.a.; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 67.799,3 milioni, è determinato in L. 3.085.160.000.

L'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno dovrà verificare che la società destini effettivamente all'iniziativa mezzi propri in misura non inferiore al 30% degli investimenti ammessi alle agevolazioni;

3) programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Sermoneta (Latina) presentato dalla società Bristol Myers Squibb S.p.a. all'IMI; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 80.839 milioni, è determinato in lire 12.324,8 milioni di lire.

Il predetto importo deve intendersi quale limite massimo dell'onere a carico dell'Agenzia la quale dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall'art. 1, comma 3, lettera *e)*, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica;

4) programma di investimento concernente la realizzazione in Aprilia (Latina) di un nuovo impianto presentato dalla società Laboratori Abbott S.p.a.; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 30.635,4 milioni, è determinato in L. 3.466.600.000.

L'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno dovrà verificare che la società destini effettivamente all'iniziativa mezzi propri in misura non inferiore al 30% degli investimenti ammessi alle agevolazioni;

5) programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Aprilia (Latina) presentato dalla società Laboratori Abbott Squibb S.p.a. all'IMI; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 53.217.5 milioni, è determinato in 3.904,6 milioni di lire.

Il predetto importo deve intendersi quale limite massimo dell'onere a carico dell'Agenzia la quale dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall'art. 1, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica;

6) programma di investimento concernente la realizzazione di un nuovo impianto a Sermoneta (Latina) presentato dalla società Mead Johnson S.p.a. all'IMI; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 127.702 milioni, è determinato in 10.273,2 milioni di lire.

Il predetto importo deve intendersi quale limite massimo dell'onere a carico dell'Agenzia la quale dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall'art. 1, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica;

7) programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Latina presentato dalla società Plasmon D.A. S.p.a. all'IMI; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 30.013 milioni, è determinato in 16.520 milioni di lire.

Il predetto importo deve intendersi quale limite massimo dell'onere a carico dell'Agenzia la quale dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall'art. 1, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica;

8) programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Cisterna (Latina) presentato dalla società Slim Cisterna S.p.a. all'Efibanca; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 38.174,4 milioni, è determinato in 3.576,8 milioni di lire.

Il predetto importo deve intendersi quale limite massimo dell'onere a carico dell'Agenzia la quale dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall'art. 1, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica;

9) programma di investimento concernente la realizzazione di un nuovo impianto a Sermoneta (Latina) presentato dalla società Sitia-Yomo S.p.a. all'IMI; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 39.525 milioni, è determinato in 4.049 milioni di lire.

Il predetto importo deve intendersi quale limite massimo dell'onere a carico dell'Agenzia la quale dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall'art. 1, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Inoltre, la realizzazione dei suddetti programmi di investimento dovrà essere completata, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992.

Il CIPI ha inoltre ammesso alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/78, i seguenti programmi:

1) programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Aprilia (Latina) presentato dalla società Italprint S.p.a. all'Isveimer; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 24.372,9 milioni, è determinato in 2.258,8 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 2.970 milioni, di cui lire 720 milioni per scorte e materie prime semilavorate, nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 63 del citato testo unico n. 218/78;

2) programma di investimento concernente la realizzazione di un nuovo impianto in Pontinia (Latina) presentato dalla società Rollechim Sud S.p.a. all'Efibanca; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili è determinato in 9.692,1 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 14.200 milioni, di cui lire 2.200 milioni per scorte e materie prime semilavorate, nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 63 del citato testo unico n. 218/78;

3) programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Rieti presentato dalla società Vanossi Sud S.p.a. all'IMI; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili è determinato in 3.405,8 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 3.400 milioni, nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 63 del citato testo unico n. 218/78;

4) programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Cisterna (Latina) presentato dalla società Goodyear italiana S.p.a. all'Efibanca; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 21.367 milioni, è determinato in 2.542,4 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 3.449 milioni nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 63 del citato testo unico n. 218/78;

5) programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Cisterna (Latina) pesentato dalla società UNIL-IT S.p.a. all'IMI; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 23.976,6 milioni, è determinato in 13.738,3 milioni di lire

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 3.373,1 milioni, di cui lire 963,7 milioni per scorte e materie prime semilavorate, nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 63 del citato testo unico n. 218/78;

6) programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Sermoneta (Latina) presentato dalla società Caseificio Pettinicchio S.p.a. all'Isveimer; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 19.800,6 milioni, è determinato in 3.780 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 4.220 milioni, di cui lire 140 milioni per scorte e matere prime semilavorate, nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 63 del citato testo unico n. 218/78;

7) programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Cisterna (Latina) presentato dalla società Pasqualini S.p.a. al Mediocredito del Lazio; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 26.671,6 milioni, è determinato in 7.725,7 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 1.331 milioni nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 63 del citato testo unico n. 218/78;

8) programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Aprilia (Latina) presentato dalla società Recordati S p.a. all'IMI, l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 24 300 milioni, è determinato in 7.013 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 3.192 milioni, di cui lire 912 milioni per scorte e materie prime semilavorate, nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art 63 del citato testo unico n 218/78;

9) programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Cisterna (Latina) presentato dalla società Marconi S p a. all'IMI, l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 15 430 milioni, è determinato in 8 000 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 8.159 milioni, di cui lire 2.331 milioni per scorte e materie prime semilavorate, nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art 63 del citato testo unico n 218/78,

10) programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Latina presentato dalla società Alcatel cavi S.p a. all'IMI; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 14 587 milioni, è determinato in 6.200 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 8.631 milioni, di cui lire 2 466 milioni per scorte e materie prime semilavorate, nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 63 del citato testo unico n. 218/78;

11) programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Latina presentato dalla società Pfizer italiana S.p.a. all'IMI; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 13.564 milioni, è determinato in 5.420,2 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 6.574 milioni nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 63 del citato testo unico n. 218/78;

12) programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Latina presentato dalla società Cartotecnica pontina S.p.a. alla B.N.L.; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 14 555,5 milioni, è determinato in 4.888,2 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 7.770 milioni, di cui lire 1.600 milioni per scorte e materie prime semilavorate, nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art 63 del citato testo unico n. 218/78;

13) programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Rieti presentato dalla società Icar Ind. S p a. all'Efibanca; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 18.865,8 milioni, è determinato in 4.482 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 6 234,98 milioni, di cui lire 1 781,48 milioni per scorte e materie prime semilavorate, nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 63 del citato testo unico n. 218/78;

14) programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Rieti presentato dalla società Lombardini - Fabbrica italiana motori S.p.a. all'IMI; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 29.160 milioni, è determinato in 2 300 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 470 milioni, di cui lire 134 milioni per scorte e materie prime semilavorate, nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art 63 del citato testo unico n 218/78;

15) programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Aprilia (Latina) presentato dalla società Abbott S p a. all'IMI; l'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 28 951,4 milioni, è determinato in 5.030,4 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato è determinato in lire 586 milioni, di cui lire 167 milioni per scorte e materie prime semilavorate, nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 63 del citato testo unico n. 218/78.

Infine il CIPI, ha ammesso, il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Latina presentato dalla società Controlcavi Latina S.r.l. alla Fime Leasing S p a. alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 83 del testo unico n. 218/78.

Il contributo in conto canoni, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 29.991 milioni, è determinato in 1.122,4 milioni di lire.

Tutti i predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dell'Agenzia la quale dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall'art. 1, comma 3, lettera *e)*, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Inoltre, la realizzazione dei suddetti programmi di investimento dovrà essere completata, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 3-*ter*, el decreto-legge 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992.

93A1582

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 6 0 0 9 3 *

L. 1.300